

INDICE - MODULO 2 – CONSULENZA FISCALE (NON REVISIONATO)

- Lezione 1: Il ruolo del professionista nei rapporti con l'amministrazione finanziaria
- Lezione 3 e 6: IRPEF e IRES e i singoli redditi
- Lezione 8: Dal bilancio civilistico alla dichiarazione tributaria
- Lezione 11: I componenti positivi e negativi di reddito
- Lezione 13: La residenza fiscale
- Lezione 16: I regimi fiscali delle operazioni straordinarie
- Lezione 18: La tassazione delle rendite finanziarie
- Lezione 20: Verifiche, accertamento e contraddittorio procedimentale
- Lezione 22: I metodi di accertamento, gli ISA e il reddito d'impresa
- Lezione 26: IVA nazionale e comunitaria - presupposti e adempimenti

ARGOMENTI NON TRATTATI

- Elusione fiscale e abuso del diritto
- Fiscalità internazionale: stabile organizzazione e transfer pricing
- Fisco e procedure concorsuali: la transazione fiscale
- Processo tributario I: giurisdizione e atti impugnabili
- Processo tributario II: svolgimento, prove, tutela, cautelare
- Le sanzioni tributarie
- Il regime di adempimento collaborativo e la gestione del rischio fiscale

LEZIONE 1 – IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

– 04.09.2023

Il ruolo del Dott. Commercialista: colui che accompagna l'azienda e i suoi titolari nella quotidianità e nel rapporto con l'amministrazione finanziaria (i.e. Agenzia delle Entrate). Rapporto fisco contribuente -> rapporto fisco – professionista/contribuente.

La riforma del 71 e i decreti attuativi ci hanno consegnato il sistema tributario attuale: superiorità dell'atto amministrativo rispetto al contribuente. La riforma si proponeva di cristallizzare una certa situazione e portarla al massimo grado possibile di automatismi (organizzando in maniera perfetta un sistema tributario che funzionasse da sé – visione razionale/matematica). Rapporto fisco-contribuente: non c'era spazio per un rapporto dialogico, di valutazione e scelte discrezionali. Si sono introdotti degli istituti che comportano in maniera automatica all'accertamento della base imponibile e dell'imposta. La determinazione dell'imposta è su base analitica, non dando spazio a valutazioni. Emblema di questa riforma: soppressione del concordato tributario (ora abbiamo l'istituto dell'accertamento con adesione – reintrodotta nella seconda metà degli anni 90). Il vecchio concordato tributario aveva dato luogo ad abuso e distorsioni. L'amministrazione tributaria all'epoca non era pronta, molte parti della riforma non funzionarono e incontrarono numerosi problemi (soprattutto quelle procedimentali).

Questo era in contrasto con quello che accadeva intorno al nostro sistema tributario: i paesi della CE (ora UE) andavano in una direzione opposta. Paesi quali Francia, Spagna e Germania immaginavano un rapporto più forte tra fisco e contribuente. Approvazione della legge 241/90: legge sul diritto amministrativo, ha scardinato il rapporto tra cittadino e PA, escludendo però gli istituti più innovativi dal procedimento tributario (pubblica amministrazione finanziaria).

La reintroduzione del concordato (anni 90), ora chiamato accertamento con adesione, ha significato l'inizio di un nuovo rapporto tra fisco e contribuente. Il professionista dialoga con l'amministrazione, espone le ragioni ed i documenti. L'istituto permette di definire tramite contraddittorio base imponibile e imposta. Inizialmente si pose la questione se l'accertamento con adesione fosse una transazione, un contratto, un accordo. Il nostro sistema giuridico non permette "contratti sull'imposta". Questi accordi non possono avere ad oggetto l'imposta, dato che l'imposta nasce sulla base di una legge. L'amministrazione sulla base dei documenti messi a disposizione ridetermina l'imposta, rispettando le indicazioni stabilite dalla legge.

Nel 1991 trova posto l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'interpello ("ruling") – di derivazione romanica attraverso il quale il contribuente può sottoporre all'amministrazione un quesito che parte dalla descrizione di una situazione di fatto per poi arrivare alla sottoposizione all'amministrazione di una soluzione giuridica al contribuente. Il successo dell'interpello lo si ha quando l'amministrazione fa sua la soluzione giuridica del contribuente. Interlocazione di tipo preventivo.

Nel 2000 viene approvato lo statuto dei diritti del contribuente che prende le mosse dalla lacuna creata nel 241/90 (esclusione dal procedimento tributario). Si prende quindi atto che questo rapporto è in profonda evoluzione. Differenziazione tra circolari (presa di posizione dall'amministrazione finanziaria rivolta ai propri uffici periferici) e risposte all'interpello (rivolte al contribuente). Lo statuto ha introdotto la partecipazione al contraddittorio (memorie e osservazioni presentabili dal contribuente dopo la redazione del processo verbale di constatazione – PVC ma prima della redazione dell'atto amministrativo – avviso di accertamento. È necessario, infatti, attendere almeno 60 giorni nei quali è possibile presentare memorie e osservazioni, che devono essere tenute in considerazione da parte dell'amministrazione. L'amministrazione nell'atto

amministrativo dovrà quindi replicare anche a queste memorie – motivazione rafforzata). PVC -> memorie e osservazioni -> atto amministrativo con motivazioni rafforzate.

L'adesione al PVC è sostituita dall'istituto del ravvedimento: consente al contribuente di tornare sui suoi passi e rivedere quando dichiarato. È possibile in ogni stato e grado, il contribuente può ravvedersi dal giorno successivo della dichiarazione, anche dopo l'effettuazione di accessi e verifiche. Il vantaggio del ravvedimento è quello di mettersi in regola, con un minor trattamento sanzionatorio (sanzioni ridotte o ultraridotte – entro 30/90 giorni ha sanzioni ridotte al massimo, cresce al trascorrere del tempo).

La transazione fiscale (inizialmente nata nel 2005 come “transazione dei ruoli”) è un istituto attualmente vigente e consente all'impresa in crisi e che abbia deciso di accedere alla procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato di fare domanda all'amministrazione di comprendere i debiti fiscali nell'abbattimento generale dei propri debiti. Con la transazione fiscale è consentito all'amministrazione di sedersi al tavolo con gli altri creditori. La transazione fiscale non è una transazione civilistica (un contratto nel quale le parti si fanno reciproche concessioni). Nella fase della riscossione (successiva all'accertamento) può decidere come meglio ottimizzare la riscossione del credito (disposizione controllata del credito fiscale – lasciare fallire l'impresa in crisi vs acconsente all'impresa in crisi di rateizzare, abbattere le sanzioni o una parte del debito).

Il reclamo mediazione è un istituto obbligatorio per le cause al di sotto di un certo valore (ora 50.000): il contribuente che sia in causa è obbligato a sottoporre un reclamo all'amministrazione. Se il reclamo non sfocia in una soluzione positiva, il reclamo diventa un ricorso tributario (si passa al processo). Si tenta quindi una composizione di una lite con il fisco. Consente la discrezionalità dell'amministrazione tributaria nella valutazione della proposta del contribuente. La mediazione è conseguenza del reclamo. Una volta che il reclamo non è andato a buon fine con la mediazione è necessaria la sola costituzione in giudizio.

Obiettivo della delega: diminuire il numero degli interpelli presentati (verso istituti che consentono un rapporto diretto fisco-contribuente).

Regime di adempimento collaborativo: vero e proprio regime, completamente diverso dagli altri a cui possono accedere i contribuenti dopo aver rispettato determinati requisiti. È opzionale e rivolto ai grandi e grandissimi contribuenti. Inverte il rapporto tributario: il contribuente fa ingresso dopo aver ottenuto un accesso autorizzato dall'autorizzazione non subirà più verifiche, accertamenti, guarda di finanza, discuterà preventivamente con l'agenzia senza interpello nel corso di discussioni anche quotidiane.

Concordato preventivo biennale (sulla base della legge delega): per professionisti e piccoli imprenditori, permette di definire in via preventiva per i due anni successivi il quantum da dichiarare (base imponibile e imposta).

LEZIONE 3 – IRPEF, IRES E I SINGOLI REDDITI – 06.09.2023

Norme destinate a regolare la materia tributaria:

- Art. 23 Costituzione: norma sulla produzione delle leggi tributarie
- Art. 53 Costituzione: norma che regola il concorso alle spese pubbliche e definisce il fondamento sostanziale dei tributi
- Art. 75, comma 3 Costituzione: recante divieto di referendum abrogativo
- Art. 81, comma 3 Costituzione: recante divieto di introduzione di nuovi titoli nella legge di bilancio
- Titolo 5 Costituzione (Art. 117 e 119): recante disciplina del federalismo fiscale
- Art. 2 e 3, comma 2 Costituzione: principio di solidarietà e principio di uguaglianza sostanziale che si ritiene costituiscano la base assiologica generale della disciplina in materia di tributi
- Art. 13, 15, 15, 23 (prestazioni personali): in materia di garanzia e limiti all'esercizio dei poteri istruttori dell'Amministrazione Finanziaria
- Art. 97 Costituzione: recante principi generali dell'azione amministrativa, che si riferiscono anche all'Amministrazione Finanziaria. Più precisamente, ai sensi del primo e del secondo comma: "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Ai principi costituzionali riverberanti effetti nella materia tributaria possono riconoscersi essenzialmente tre effetti:

- Fungono da presupposto sia teorico che giuridico per la strutturazione della materia tributaria attraverso normazione successiva;
- Assolvono una funzione principalmente precettiva in quanto definiscono principi e vincoli che devono essere rispettati dal legislatore ordinario (e che – in caso di violazione – possono determinare un giudizio di compatibilità costituzionale);
- Assolvono una funzione programmatica in quanto indicano le linee di sviluppo della materia tributaria (seppur con alcuni profili di criticità attuali – vedi art. 53 Costituzione).

Art. 23 Costituzione: *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*.

La norma:

- Si riferisce alla materia tributaria in quanto il tributo è considerato una prestazione patrimoniale imposta, finalizzata al concorso alle spese pubbliche
- Contiene una riserva di legge relativa riferita alle norme impositive. Più precisamente, si ha una riserva di legge relativa laddove la Costituzione riserva alla legge la disciplina dei principi della materia ed alle fonti secondarie la normazione attuativa ed integrativa di essi;
- È il risultato di una importante evoluzione storica (sottrazione all'arbitrio legislativo);
- Costituisce affermazione del principio del consenso all'imposizione, fondamentale (principio) di ogni ordinamento democratico e concreta e sinergica attuazione dell'art. 53 della Costituzione.

A seguito dell'evoluzione storica subita, l'art. 23 della Costituzione oggi assolve essenzialmente le seguenti funzioni:

- Contiene il principio del consenso all'imposizione quale presidio degli interessi generali dei consociati (è infatti, collocato all'interno del titolo "rapporti civili")
- Impone che il prelievo tributario sia effettuato soltanto in base alla legge. Si introduce – quindi – un requisito di legittimità formale per l'esercizio della funzione tributaria
- Impone che le scelte di politica fiscale siano realizzate dal legislatore ordinario
- Cristallizza il principio della necessaria rappresentanza del cittadino anche ai fini della legislazione tributaria

Dal punto di vista operativo, l'art 23 della Costituzione richiede che ai fini dell'introduzione di un tributo sia necessario una legge che lo preveda. In questa prospettiva, la legge costituisce espressione di garanzia e di tutela per la collettività, atteso che:

- È approvata dal Parlamento, organo rappresentativo di tutta la popolazione;
- È il risultato di un procedimento (di approvazione) basato sul dibattito e sulla collegialità, che tiene conto anche delle minoranze (principio democratico);
- È un testo normativo (per natura) generale ed astratto;
- Può essere oggetto di rimessione innanzi alla Corte costituzionale nel caso di violazione di principi costituzionali.

La natura relativa alla riserva impone di definire gli elementi essenziali della norma impositiva tributaria (quelli che devono essere regolati dalla legge per il rispetto del precetto costituzionale). Tali elementi sono stati individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalla dottrina e costituiscono la "base legislativa". Si tratta:

- Del presupposto: ovvero l'atto o la circostanza di fatto al verificarsi dei quali il tributo è dovuto; esso viene indicato anche come "fatto imponibile", "oggetto dell'imposta", o "fatto generatore" e determina l'an debeat del tributo
- Dei soggetti passivi: ossia il soggetto (persona fisica, giuridica, ente di fatto) che deve l'imposta perché si sono verificati fatti e situazioni, previsti dalla legge come presupposto tributario, che sono a lui riferibili o ascrivibili
- Dei criteri oggettivi per la determinazione della prestazione tributaria;
- Dell'aliquota (intervallo tra un minimo e un massimo / almeno aliquota massima): ovvero il tasso fisso o variabile, espresso in forma di percentuale che si applica alla base imponibile per calcolare il tributo

Art. 75, comma 3 Costituzione: *"non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio":*

- È una norma di cautela, volta ad evitare che scelte importanti in materia tributaria siano oggetto di demagogia popolare
- È soltanto in apparenza contraddittoria con il principio del consenso all'imposizione (ribadisce la necessità del dibattito e del confronto ma nelle sedi adeguate)
- Il principio si giustifica in virtù del tecnicismo e della complessità della materia tributaria e in base al timore di non riuscire a far fronte alle spese pubbliche per un continuo utilizzo dello strumento del referendum abrogativo in materia tributaria.

Art. 53, comma 1 Costituzione: *"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*

Art. 53, comma 2 Costituzione: *"il sistema tributario è informato a criteri di progressività"*.

I principi contenuti nell'art. 53 della Costituzione sono i seguenti:

- Il dovere del concorso alle spese pubbliche
- Il fondamento del prelievo e il criterio di riparto della capacità contributiva
- L'interesse fiscale statale (interesse che tutti concorrano alla spesa pubblica)
- Il principio di progressività in ragione del quale l'aliquota d'imposta aumenta all'aumentare dell'imponibile. Il sistema italiano è "a scaglioni". Ciò significa che per ogni classe d'imponibile è prevista un'aliquota che si applica solo allo scaglione d'imponibile compreso in quella classe.

Il dovere del concorso alle spese pubbliche:

- È un dovere generale rivolto a tutti i soggetti che realizzano presupposti d'imposta nel territorio dello Stato;
- Esprime un'esigenza essenziale legata all'appartenenza ad una comunità: la necessità di provvedere alle spese pubbliche costituisce l'elemento imprescindibile ai fini della sussistenza di una comunità statale e/o locali;
- Il concorso (alle spese pubbliche) è – infatti – strumentale alla acquisizione di entrate da parte dello Stato al fine di prestare i servizi e di coprire i costi dello stato – comunità e dello stato – organizzazione

Il dovere del concorso alle spese pubbliche posto dall'art. 53 della costituzione ricade su tutti. Si riferisce a tutti coloro che entrano in relazione con il territorio dello Stato e che realizzano dei presupposti d'imposta sul territorio. La norma non è circoscritta ai residenti ma a tutti coloro che mostrino un collegamento con il territorio dello Stato. Il collegamento può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sicché "tutti" sono tenuti a concorrere: esprime la doverosità del concorso alle spese pubbliche. Il concorso alle spese pubbliche è un dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale, riconducibile all'art. 2 della Costituzione.

Il dovere del concorso è rivolto al sostenimento come dicevamo delle spese pubbliche: il dovere è rivolto a tutte le spese che si possono definire "pubbliche" secondo criteri oggettivi (cioè, spese dirette al sostegno della collettività e connesse a pubblici interessi) e soggettivi (spese sostenute dallo Stato e degli enti pubblici).

Dal punto di vista funzionale, il principio di capacità contributiva assolve essenzialmente due macro-finalità:

- Principio di capacità contributiva:
 - o costituisce il fondamento sostanziale del prelievo tributario
 - o costituisce il criterio di riparto delle spese pubbliche in materia tributaria tra la collettività
- Assolve due funzioni:
 - o Costituisce un limite assoluto per il legislatore ordinario (che non può istituire tributi che non siano rispettosi del principio di capacità contributiva)
 - o Costituisce una garanzia per il cittadino all'introduzione di tributi che siano rispettosi del principio sostanziale di capacità contributiva

Il principio di capacità contributiva è un criterio di riparto delle spese pubbliche fondato sul "sacrificio" individuale (vale a dire sulla possibilità che ognuno ha di concorrere alle spese pubbliche con i propri averi).

In linea generale il riparto delle spese pubbliche può essere improntato:

- Al beneficio (pago in relazione alle controprestazioni ovvero al rapporto a quanto ricevo dallo Stato)
- Al sacrificio (pago in relazione alla mia attitudine / possibilità economica i ragione dell'appartenenza ad una comunità).

La capacità contributiva è stata – così – intesa come necessità che ogni prelievo tributario sia giustificato da un indice di potenzialità (o forza) economica (il presupposto di imposta deve essere un fatto economicamente valutabile).

- Solo un fatto economicamente valutabile può giustificare un tributo in quanto espressione della capacità di un soggetto di contribuire alle spese pubbliche
- Attualmente si ritiene che l'attitudine alla contribuzione debba essere considerata con riferimento a situazioni suscettibili di valutazione economica, anche se non commercializzabili (ad es. i tributi ambientali o i tributi digitali”).

Sono stati individuati – nel tempo – indici (esemplificativi) di capacità contributiva:

- Indici diretti (reddito, patrimonio, organizzazione di fattori produttivi – IRAP)
- Indici indiretti (investimento, consumo, spesa, atti traslativi / affari).

Sul tema degli indici di capacità contributiva la Corte di Cassazione nel 2008 ha fornito utili spunti interpretativi sancendo che “un indice di capacità contributiva può essere considerato adeguato, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, nella misura in cui sia specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dal fatto che il bene assoggettato a tassazione risulti idoneo a produrre reddito”.

In altre parole un fatto, per essere assunto a legittimo presupposto di un tributo, non deve essere necessariamente collegato alla sua “tangibilità economica” - è solamente sufficiente che questo si identifichi in un vantaggio economicamente (es. iscrizione degli utenti a Facebook) rilevante espresso della posizione giuridico-soggettiva di cui il contribuente goda.

Un fatto per essere considerato tassabile deve essere connotato da due elementi:

- Effettività: il collegamento richiesto tra la prestazione imposta ed il presupposto economico preso in considerazione dal legislatore sia effettivo. È sufficiente che vi sia un collegamento tra la prestazione imposta ed i presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali
- Attualità: qualunque fenomeno impositivo debba ricadere su di una capacità economica che non sia imputabile al passato e che non sia riferita a delle condizioni futuribili non ancora verificatesi. Da ciò ne discende che i tributi retroattivi devono considerarsi lesivi del principio di capacità contributiva ogniqualvolta si riferiscano ad una capacità individuale soltanto passata e non più attuale.

L'interesse fiscale è l'interesse dello Stato a riscuotere i tributi. Il valore dell'interesse fiscale comprime quello della capacità contributiva e giustifica discipline tributarie finalizzate ad una rapida e celere riscossione del tributo, che giustifichino gli adempimenti, che favoriscano il controllo, la vigilanza e l'accertamento dei contribuenti e antielusivi o di controllo all'evasione.

“informato a criteri di progressività”:

- È espressione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale, di perequazione e di redistribuzione ai quali è improntata la Costituzione
- È un principio di giustizia distributiva

- È riferito al sistema tributario (e non ai singoli tributi)
- L'utilizzo del termine "è informato" rende il principio in esame meramente programmatico. Vuol dire anche che, dal punto di vista pratico, possono sussistere imposte non informate alla progressività (es. imposte proporzionali).

Quadro sinottico delle imposte

Imposte (parte dei tributi – tra cui si ricomprendono tasse e contributi):

- Dirette (manifestazioni di ricchezza diretta)
 - o Reddito
 - IRPEF
 - IRES
 - IRAP
 - o Patrimonio
 - IMU (solo immobili)
 - Nuove patrimoniali
- Indirette (manifestazioni di ricchezza indiretta)
 - o Consumo
 - IVA
 - Accise
 - o Trasferimenti
 - Registro
 - Successioni e donazioni

I concetti di reddito e patrimonio non possono considerarsi sovrapponibili:

- Il patrimonio costituisce l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive a contenuto economico di cui è titolare un soggetto in un dato momento storico
- Il reddito rappresenta invece una parte delle variazioni patrimoniali (positive/negative) riferite tra due distinti periodi

In questa prospettiva: il patrimonio è ciò che si ha (concetto statico), il reddito è ciò che si produce (concetto dinamico).

Il vigente sistema tributario è formato da due imposte che colpiscono i redditi prodotti dalle persone fisiche e dagli enti collettivi. Le imposte sui redditi sono:

- IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche
- IRES – imposta sul reddito delle società

L'imposta principale del sistema tributario italiano è la prima, ovvero l'IRPEF.

IRPEF

Dal punto di vista storico: l'IRPEF trova introduzione soltanto nel 1971 con la legge delega n. 825/1971. L'introduzione di tale imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche è giustificata da una duplice necessità:

- Realizzare la personalizzazione del prelievo, riconoscendo rilevanza ai fatti concernenti situazioni personali e familiari del soggetto passivo
- Attuare la progressività di cui all'art. 53 della Costituzione

L'IRPEF è dunque un'imposta che presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

- È un'imposta generale perché colpisce l'insieme dei redditi del contribuente
- È un'imposta personale che tiene conto della situazione economica e sociale del contribuente
- È un'imposta progressiva in quanto l'aliquota cresce all'aumentare della base imponibile.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisce una forma di contribuzione tributaria assolutamente fondamentale ai fini del finanziamento e della sussistenza del sistema erariale italiano poiché garantisce un duplice obiettivo: il conseguimento di un ampio gettito all'Erario e colpisce un'ampia platea di soggetti.

Art. 1 TUIR: presupposto dell'imposta è *“il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie stabilite dalla legge”*.

Gli elementi costitutivi del presupposto d'imposta sono, dunque, i seguenti:

- il possesso di redditi

Il concetto di possesso non è quello civilistico (art. 1140 cc) ed inteso come “relazione qualificata con un bene”. Né può intendersi come la materiale disponibilità del reddito. Si è così arrivati a definire il possesso in senso tecnico “come la relazione qualificata che si instaura tra il soggetto e la sua fonte di reddito”. La nozione di possesso è quindi definita dalle disposizioni relative ad ogni singola categoria di reddito. Il legislatore individua il possesso di volta in volta (sulla base del reddito da tassare).

Il concetto di reddito: il sistema delle nostre imposte sul reddito non definisce il concetto di “reddito”, ma si limita ad indicare le diverse categorie di reddito che lo costituiscono (concetto normativo di reddito). Sul punto la dottrina ha elaborato tre nozioni di reddito: reddito come prodotto (inteso come tutto ciò che deriva da una fonte produttiva), reddito come entrata (comprende sia i frutti del patrimonio e dell'attività del soggetto, che ogni incremento patrimoniale, quale che ne sia l'origine causale), reddito come consumo (riferibile a tutto ciò che viene destinato al consumo).

La concezione accolta dal nostro ordinamento è quella di reddito prodotto.

All'interno del nostro ordinamento sono tassati tutti i redditi che derivano da fonti produttive: redditi prodotti in modo continuativo (es. redditi da lavoro), redditi variabili ed eventuali (es. capital gain), redditi prodotti “una tantum” (es. vincita). In questa prospettiva si può definire reddito “ogni incremento o decremento di patrimonio generato da una fonte produttiva”.

- la circostanza che tale reddito possa manifestarsi sotto forma di denaro o natura

Il reddito può manifestarsi sotto forma di denaro o natura. In questo senso si è soliti distinguere tra: reddito in denaro (deve intendersi ogni ricchezza rappresentata da moneta circolante), reddito in natura (deve intendersi ogni ricchezza che si esplica in beni e/o servizi, individuati dall'art. 9 TUIR (es. con i cosiddetti fringe benefit, ossia con i benefici che il datore di lavoro attribuisce alla generalità o ad alcuni lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro).

- la riconducibilità del reddito ad una delle categorie individuate dall'art. 6 TUIR.

L'art. 6 a sua volta elenca alcune categorie di reddito (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi) senza definire che cosa si intenda per reddito. Il legislatore rinuncia quindi ad una definizione generale di reddito.

Viene utilizzato il metodo casistico per l'individuazione delle fattispecie tassabili, e cioè l'elencazione minuziosa di fatti, atti ed operazioni economiche che, in quanto rientranti in una delle categorie di reddito previste dalla legge vengono comunque ricondotte a tassazione.

Questo metodo, da un lato rende certa l'imposizione quando si abbia il puntuale verificarsi di una delle ipotesi tassabili, ma dall'altra difetta di sistematicità.

La differenza tra il reddito complessivo e gli oneri deducibili da luogo al reddito imponibile. L'applicazione delle aliquote al reddito imponibile danno vita all'IRPEF lorda. La differenza tra IRPEF lorda e detrazioni (per tipologia di reddito, per familiari a carico, per oneri sostenuti, altre) da luogo all'IRPEF netta.

I redditi fondiari

I redditi fondiari, ossia i redditi afferenti al possesso di terreni e fabbricati da parte di soggetti non imprenditori, riguardano tutti i terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono – o devono essere – iscritti con attribuzione di rendita nel catasto terreno o nel catasto edilizio urbano.

I redditi fondiari si distinguono in:

- redditi di terreni: determinati sulla base delle risultanze catastali e che a loro volta si dividono in:
 - o reddito agrario
 - o reddito dominicale
- redditi di fabbricati: determinati in maniera differente a seconda che i fabbricati siano o meno locati.

In entrambi i casi, sia per i redditi da terreni sia per i redditi da fabbricati, si utilizza il sistema della tassazione del reddito medio ordinario continuativo. Siano quindi di fronte ad una modalità di determinazione del reddito forfetaria.

I redditi da lavoro dipendente

Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

- Principio di onnicomprensività (art. 51 TUIR): “costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”
- Tassazione al lordo: non sono ammesse detrazioni per i costi riferiti all'attività di produzione del reddito. Comunque, detrazione forfetaria dell'imposta lorda
- Principio di cassa “allargato”: si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo.

I redditi da lavoro autonomo

Sono redditi da lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni (es. avvocato, commercialista). Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, allorché non esclusiva (es. commercialista ma anche dipendente in università), di attività di lavoro autonomo diverse da quelle da cui si traggono origine i redditi d'impresa.

- Esistono ulteriori tipologie reddituali assimilate ai redditi di lavoro autonomo (es. redditi percepiti dall'autore (inventore in relazione all'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, partecipazione agli utili di società di capitali da parte dei soci promotori/fondatori, ...)
- Principio di cassa: il principio di cassa è un criterio di imputazione di ricavi e costi all'interno del bilancio che permette di imputare esclusivamente i ricavi ed i costi che hanno avuto una manifestazione finanziaria, ovvero sono stati realmente incassati/pagati
- Tassazione al netto (sono ammesse le detrazioni per costi sostenute per l'esercizio della professione – salvo eccezioni vedi minimi/forfettari)

I redditi di impresa

Art. 55 TUIR: sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di attività commerciali. Il concetto di attività commerciale è considerato dal legislatore in modo più esteso rispetto alla medesima nozione in ambito civilistico (si applica un criterio formale – legato alla forma giuridica. Il solo fatto di avere una determinata forma giuridica rende quel soggetto, un soggetto titolare del reddito d'impresa).

L'effettiva indagine sulla natura dell'impresa (se commerciale o meno) va ricercata solo quando tale attività è svolta da una persona fisica. Per le società prevale un criterio formale fondato sulla mera forma giuridica. Ciò significa che tali enti producono sempre reddito d'impresa a prescindere dall'effettiva attività svolta e descritta dall'oggetto sociale.

I redditi di capitale

I redditi di capitale – elenco tassativo art. 44, comma 1 TUIR. In generale il reddito di capitale rappresenta il frutto o il provento normale dell'impiego di capitale, ancorché non (pre) determinato o (pre) determinabile (sono certi nella loro verifica).

Sono esclusi i proventi che, pur derivando da un impiego di capitale sono guadagni eventuali ed incerti. Essi trovano collocazione tra i redditi diversi (es. i capital gain – art. 67 TUIR).

- Principio di cassa: i redditi di capitale sono tassati nel periodo di imposta in cui sono stati percepiti
- I redditi di capitale sono tassati al lordo: non è ammessa alcuna deduzione (forfettaria o analitica) delle spese eventualmente sostenute per conseguire tali redditi

I redditi diversi

Redditi diversi di natura finanziaria: guadagni derivanti da attività di negoziazione a titolo oneroso degli strumenti finanziari. Si caratterizzano per la loro aleatorietà.

Art. 67 TUIR: in relazione ai redditi di natura finanziaria esistono quattro disposizioni analitiche e una quinta di chiusura. Costituiscono redditi diversi:

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
- Le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo
- I redditi realizzati mediante derivati
- Le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, nonché realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Principio di cassa e principio di tassazione al netto

I redditi assimilabili

Accanto ai redditi che discendono dalle suindicate categorie, il legislatore prevede tre ulteriori fattispecie di redditi che possono essere ad essi assimilati.

Detti redditi cd. assimilabili, pur non provenendo dalle categorie analiticamente individuate dall'art. 6 comma 1 rappresentano tuttavia una variazione patrimoniale del soggetto passivo che in quanto tale deve essere soggetta ad imposizione fiscale.

Ratio: non far sfuggire all'imposizione fiscale somme che di fatto costituiscono un compenso o un ricavo.

I soggetti attivi del rapporto tributario

Il contribuente è un soggetto passivo, che può essere sostituito da un sostituto (es. redditi da lavoro dipendente).

Il soggetto attivo o creditore dell'imposta è lo Stato che impone tributi in ragione del suo potere imperio. Questa veste è assunta in particolari circostanze anche dalle regioni, province e comuni.

Il ruolo centrale è assolto dall'Amministrazione Finanziaria, la quale fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'amministrazione finanziaria consta delle "Agenzie"

I compiti delle Agenzie sono così ripartiti:

- L'agenzia delle Entrate ha il compito di gestire i tributi diretti, l'IVA e le altre entrate erariali non di competenza di altre Agenzie. Assorbe inoltre le funzioni dell'ex Agenzie del territorio aventi al Catasto e alle Conservatorie dei registri immobiliari e alla realizzazione di un sistema integrato di anagrafe dell'intero patrimonio immobiliare italiano
- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce diritti e tributi legati agli scambi internazionali delle accese sulla produzione e sui consumi e i Monopoli di Stato;
- L'Agenzia del Demanio gestisce, con criteri imprenditoriali, tutti i beni immobili dello Stato. Ad essa, inoltre è attribuita la gestione dei beni confiscati.

LEZIONE 6 – IRPEF, IRES E I SINGOLI REDDITI – 06.09.2023

Inquadramento generale dell'IRES

L'imposta sul reddito delle società (IRES) colpisce il reddito complessivo netto delle società di capitali e dei soggetti collettivi in genere con aliquota del 24% (imposta proporzionale non progressiva), soggetta ad ulteriori maggiorazioni e riduzioni.

La base normativa da assumere preliminarmente a riferimento è l'art. 73 TUIR. La disposizione in parola suddivide i soggetti passivi in quattro gruppi:

- Società di capitali (ovvero altre società a queste equiparate)

Come si individua il reddito imponibile? Il reddito imponibile delle società e degli enti commerciali non è la somma dei redditi distinti per categorie ma è sempre integralmente reddito di impresa "da qualunque fonte provenga". In questi termini si esprime l'art. 81 TUIR.

Da ciò ne deriva che una società possiede degli immobili, o capitali, i redditi relativi non sono redditi fondiari, o di capitale, ma concorrono a formare il reddito d'impresa come veri e propri "componenti del reddito d'impresa".

Allo stesso modo, anche le società tra professionisti, costituite in forma di società di capitali, sono soggette ad IRES e il loro reddito è d'impresa. La forma giuridica determina l'assoggettamento a IRES.

- Enti commerciali

Gli enti non commerciali: si tratta di una categoria molto vasta ed eterogenea, ove rientrano Enti pubblici, fondazioni, consorzi, trust, comitati, associazioni varie, enti ecclesiastici, ...

In linea generale, ai fini della qualificazione di un ente come commerciale o come ente non commerciale, deve guardarsi all'oggetto esclusivo o principale dell'attività che è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Per oggetto principale si intende invece l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Nel caso in cui fosse mancante l'atto costitutivo o lo statuto nelle forme richieste, l'oggetto principale è determinato sulla base dell'attività effettivamente esercitata.

- Enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 55 TUIR si considerano redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cc e delle attività alla lettera b) e c) del comma 2 dell'art. 32 TUIR che eccedono i limiti stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

Sono inoltre considerati redditi d'impresa: i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 cc, i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne, i redditi dei terreni per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alla snc e sas nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa.

Ogni qualvolta all'interno del TUIR si fa riferimento al reddito d'impresa è sottinteso che il legislatore stia rimandando al concetto di reddito d'impresa commerciale e quindi all'esercizio di impresa sotto il profilo commerciale (vedi art. 55 TUIR).

La definizione di impresa commerciale alla quale rimanda il TUIR non coincide con quella civilistica di cui all'art. 2195 cc. La definizione dell'art. 55 TUIR è integralmente informata alla definizione civilistica di attività commerciale. Ciò significa che ai fini fiscali sono da considerarsi attività di impresa quelle attività che vengono qualificate come commerciali dal cc. Sono considerate commerciali quindi le attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, l'attività intermediaria nella circolazione di beni, l'attività di trasporto (per terra, acqua o aria), l'attività bancaria o assicurativa, le attività ausiliarie alle precedenti.

- Società ed enti non residenti

Tra gli enti che possono essere soggetti passivi dell'IRES sono da includere anche:

- Le associazioni non riconosciute
- I consorzi
- In linea generale "le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto si verifichi in modo unitario ed autonomo".

Il bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2423, primo comma, cc). In tema di bilancio di esercizio all'interno del Codice civile trovano luogo due principi d'assoluta importanza:

- Principio di rilevanza

Trova espressione all'interno dell'art. 2423, 4 comma, cc ove si afferma che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta. In questa prospettiva, dunque, si comprende bene che il bilancio possa essere redatto anche in modo difforme dalle prescrizioni di legge e dei principi contabili, sempreché le differenze non sono significative.

- Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Trova espressione nell'art. 2423-bis, n 1-bis, cc a mente del quale la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Secondo il Codice civile è imprenditore colui che esercita l'attività di impresa, quindi colui che svolge professionalmente un'attività organizzata al fine della produzione o lo scambio di beni o servizi. Dal punto di vista fiscale invece, all'interno del nostro ordinamento, vi sono imprenditori che sono considerati tali pur essendo sprovvisti di un'organizzazione di impresa (es. agenti/rappresentanti di commercio -> sprovvisti di un'organizzazione).

Il legislatore non ha fornito alcuna indicazione puntuale in merito all'individuazione del perimetro della nozione di organizzazione in forma di impresa. Nelle professioni intellettuali, la presenza di un'organizzazione non rappresenta elemento idoneo a qualificare l'attività come "l'attività di impresa", atteso che l'organizzazione ha un ruolo di tipo "servente rispetto all'apporto intellettuale del professionista.

In questa prospettiva si capisce bene come la nozione di organizzazione sia contingente e, nello specifico ambito del lavoro autonomo, i redditi professionali siano redditi di lavoro autonomo, anche se organizzati in forma di impresa.

Principi generali

La disciplina recata del legislatore in materia di reddito d'impresa è governata da principi generali:

1. Principio della territorialità

Impone di distinguere tra imprese residenti e non residenti in Italia. La normativa interna italiana è fondata essenzialmente su due criteri: il principio della tassazione su base mondiale vs principio della tassazione su base territoriale.

Il principio della tassazione su base mondiale ("world wide Income principle") è applicato nei confronti dei soggetti residenti. Sulla base di tale principio, il soggetto, una volta qualificato come residente è assoggettato a tassazione su tutti i suoi redditi ovunque prodotti, per il solo fatto che questi siano riferibili al suddetto beneficiario.

Il principio della tassazione su base territoriale ("principio della fonte") opera ogniqualvolta il soggetto venga qualificato come non residente. E si fonda sul criterio dell'assoggettamento a tassazione in base alla localizzazione dei redditi nello Stato.

Pertanto per le imprese residenti il reddito comprende non solo i redditi prodotti in Italia ma anche quelli prodotti all'estero. Per le imprese non residenti è tassato in Italia soltanto il reddito prodotto nel nostro Paese mediante una stabile organizzazione.

2. Principio della competenza

Il principio della competenza trova disciplina nell'art. 109 TUIR. Il principio di competenza prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito concorrono a formare quell'ultimo nell'esercizio di competenza. Le componenti positive e negative di reddito concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di manutenzione ovvero quando si perfezionano le operazioni da cui derivano.

Esistono però delle deroghe al principio in esame (con conseguente applicazione del principio di cassa): componenti spettanti agli amministratori, percezione di dividendi in società ed enti soggetti ad IRES, interessi di mora sia attivi che passivi, imposte pagate nell'anno diverse da quelli sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, contributi associativi e sindacali, contributi in conto capitale, compensi agli amministratori, ai promotori e ai soci fondatori, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento.

Il principio di competenza si ritiene perfezionato:

- Per la cessione di beni mobili: data della consegna o della spedizione
- Per la cessione di beni immobili: alla data di stipula dell'atto
- Per la prestazione di servizi: momento dell'ultimazione della prestazione (e non dell'incasso come avviene ai fini IVA).

3. Principio della cassa

Per il principio di cassa si fa riferimento ad un criterio di imputazione dei costi e dei ricavi all'interno del bilanci. Differisce tuttavia dal principio di competenza atteso che attraverso il principio di cassa è possibile, tuttavia, imputare solo i costi ed i ricavi che sono stati effettivamente incassati o pagati.

Può aderire al “regime di cassa”:

- Chi opera nell’esercizio di impresa, arti o professioni
- Chi ha realizzato nell’anno precedente un volume di affari < 2m euro
- Chi ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

L’applicazione del principio di cassa determina l’adozione di una contabilità semplificata.

4. Principio della certezza e dell’obiettiva determinabilità

I ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo, l’ammontare concorrono a formarli nell’esercizio in cui si verificano le condizioni. Tale principio ha un effetto limitativo nei confronti del principio di competenza.

Ed infatti, applicando il principio in parola, emerge che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, vengono esclusi dal computo i componenti di reddito che sono esclusivamente stimabili e prospettabili e che dunque, in quanto tali, non siano ancora effettivi.

5. Principio dell’imputazione

Le componenti negative al reddito sono deducibili soltanto se sono imputate al conto economico e nella misura in cui l’imputazione è avvenuta. Ci sono però delle eccezioni:

- La deducibilità fiscale di determinati componenti è prevista da disposizioni di legge anche se tali costi non sono imputati a conto economico (es. utili spettanti agli amministratori, agli associati in partecipazione, ...)
- Determinanti componenti negativi di reddito siano stati legittimamente imputati a CE in un esercizio precedente. Si tratta di quei costi la cui imputazione avviene al momento del pagamento come, ad es. il compenso corrisposto all’amministratore
- Le spese e gli altri oneri siano afferenti ricavi e/o ad altri elementi che concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

6. Principio dell’inerenza

Le spese, gli oneri e tutti gli elementi di costo sono deducibili solo se hanno un collegamento significativo con l’attività di impresa, e nella misura in cui si riferiscono a ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Pertanto per la deducibilità dei costi è sufficiente che gli stessi siano inerenti all’attività d’impresa nel complesso e non quindi ad uno specifico componente positivo di reddito. La deducibilità è connessa alla sfera imprenditoriale ed è volto ad escludere tutto ciò che esula delle finalità imprenditoriali (investimenti, spese personali o comunque extra-imprenditoriali). Vedi art. 109, comma 5 TUIR.

7. Principio della derivazione

Il principio di derivazione trova fonte nell’art. 83, comma 1 TUIR e art. 109, comma 4 TUIR. Secondo il principio di derivazione, dunque, il conto economico del bilancio rappresenta il punto di partenza ai fini della determinazione dell’imposta IRES dovuta.

Il termine derivazione non deve essere inteso nel senso di pedissequa trasposizione nella dichiarazione dei redditi delle risultanze del conto economico. L’art 83 TUIR precisa, infatti, che

vadano apportate le necessarie variazioni in aumento o in diminuzione secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale.

Variazioni in aumento e in diminuzione

- Variazioni in aumento

Le variazioni in aumento sono le rettifiche che determinano un maggior reddito fiscale rispetto a quello civilistico. Più precisamente si ha una variazione in aumento quando una componente positiva di reddito è indicata in dichiarazione con un valore superiore rispetto a quello che la medesima componente assume nel conto economico.

- Variazioni in diminuzione

Si verificano ogniqualvolta una componente negativa di reddito è indicata in dichiarazione con un valore inferiore rispetto a quello che la medesima componente assume nel conto economico.

Determinazione del reddito d'impresa

Il reddito d'impresa è determinato dalla differenza tra i costi ed i ricavi di esercizio, cui si sommano e si sottraggono, rispettivamente, i componenti positivi e negativi individuati espressamente dalle norme fiscali.

Il punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione è rappresentato dal conto economico, che, insieme allo stato patrimoniale e alla nota integrativa, costituisce il bilancio di esercizio di una impresa.

Assume importanza centrale il bilancio: sotto il profilo prettamente civilistico, la redazione del bilancio è prescritta obbligatoriamente soltanto per le società di capitali. Dal punto di vista tributario invece tale obbligo appare più ampio, atteso che ai fini della determinazione del reddito, tutte le imprese soggette alla tenuta delle scritture contabili in regime ordinario (anche le imprese individuali e le società di persone) devono redigere il bilancio.

Tale obbligo non sussiste per le imprese ammesse ai regimi contabili semplificati, che determinano il reddito utilizzando regole più semplici.

Possono essere titolari di reddito d'impresa:

- Le persone fisiche: limitatamente ai redditi prodotti nell'esercizio di attività commerciali. Il reddito d'impresa delle persone fisiche assieme alle altre categorie di reddito viene tassato dall'imposta delle persone fisiche IRPEF
- Le società commerciali di persone (snc e sas): il reddito d'impresa prodotto da queste società viene attribuito per "trasparenza" ai soci
- Le società di capitali e gli altri enti commerciali: questi soggetti producono in ogni caso reddito d'impresa che viene tassato dall'imposta sul reddito delle società – IRES
- Gli enti non commerciali: limitatamente ai redditi prodotti nell'esercizio di attività commerciali. Il reddito di impresa degli enti non commerciali, assieme alle altre categorie di reddito viene tassato dall'imposta sul reddito delle società – IRES.

Se l'attività di impresa è svolta:

- In forma collettiva, cioè da una società commerciale (di persone e di capitali) allora il reddito prodotto a prescindere dalla fonte di provenienza è sempre considerato reddito d'impresa

- In forma individuale, cioè da un imprenditore individuale (persona fisica) allora è necessario distinguere l'attività d'impresa dalle altre attività (eventualmente) esercitate.

Il reddito d'esercizio

Il reddito d'esercizio esprime il risultato economico dell'esercizio, ossia l'esito di quella porzione di gestione che ad esso si vuole ragionevolmente attribuire. Il momento di determinazione del reddito di esercizio coincide con la fine del periodo amministrativo.

Dal punto di vista teorico, il reddito di esercizio si identifica nella somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito registrati dall'impresa nello svolgimento della sua attività in un dato intervallo di tempo.

I componenti positivi di reddito

1. I ricavi (art. 85 TUIR): corrispettivi dalle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, corrispettivi della cessione di materie prime e sussidiarie, corrispettivi dalle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni.
2. Le plusvalenze patrimoniali (art. 86 TUIR): differenza positiva tra due valori dello stesso bene in due momenti (dunque in due "fasi temporali") diversi.

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi di quelli all'art. 85 TUIR, concorrono a formare il reddito:

- Se sono realizzate mediante la cessione a titolo oneroso
- Se sono realizzate mediante il risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni
- Se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ulteriore presupposto di tassazione delle plusvalenze patrimoniali è il trasferimento dell'impresa all'estero, che rende tassabili le plusvalenze già maturate poiché i beni fuoriescono dalla sfera impositiva dell'ordinamento italiano. Unico caso di non tassabilità coincide con l'eventualità in cui il bene rimanga in Italia entro una stabile organizzazione.

Art. 87 TUIR – plusvalenze esenti (participation exemption – PEX) :

La tassazione del reddito delle società commerciali pone un problema: rendere compatibili la tassazione del reddito delle società con la tassazione dei soci evitando il verificarsi di una doppia imposizione. A tal fine di evitare il fenomeno di doppia tassazione il nostro ordinamento prevede un meccanismo in ragione del quale le plusvalenze derivanti da partecipazioni possono beneficiare di una esenzione che – per i soggetti passivi IRES – è pari al 95%.

3. Le sopravvenienze attive: entrata inaspettata o mancato costo che si immaginava di sostenere

Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenienza insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilanci in precedenti esercizi (art. 88, comma 1 TUIR).

Sono da considerarsi altresì, sopravvenienze attive:

- Le indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa di danni diversi da quelli all'art. 85 e 86 TUIR
- I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità esclusi i contributi all'art. 85 TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

4. I dividendi

Parte di utile che una società decide di distribuire ai suoi azionisti alla fine di ogni esercizio contabile come remunerazione del capitale investito. Il dividendo può essere ordinario (derivante da utili) o straordinario (da riserve di liquidità).

Anche i dividendi sono tassati al 5%. Il 95% è quindi escluso da tassazione. Trattandosi di "esclusione" si ha un'ammissione della deducibilità dei costi inerenti. In questo senso, l'imponibilità del 5% deve ritenersi collegata giusto alla deduzione delle spese inerenti.

5. Gli interessi attivi

Gli interessi si configurano come componenti finanziari di reddito legati ai prestiti di capitale. Gli interessi attivi costituiscono la remunerazione a cui si ha diritto in seguito ad un prestito di capitale (art. 109, comma 7 TUIR). Gli interessi passivi rappresentano un costo sostenuto da coloro che chiedono un finanziamento o debbano effettuare un investimento.

Dal punto di vista tributario, gli interessi attivi concorrono a formare il reddito imponibile per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta, secondo il principio di competenza.

6. I proventi immobiliari

Gli immobili rientrano tra l'attivo circolante o tra le immobilizzazioni. Gli immobili-merce e gli immobili strumentali concorrono alla produzione del reddito secondo le regole che governano il reddito d'impresa. Gli immobili che costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa determinano costi e ricavi alla medesima stregua di altri beni merci.

Anche gli immobili strumentali rilevano come beni dell'impresa, in ragione dei costi e dei proventi effettivi.

7. Le rimanenze

Le rimanenze di magazzino rappresentano i beni non durevoli destinati alla produzione e alla vendita (merci, approvvigionamenti di materie prime o altre materie, prodotti – semilavorati, prodotti finiti, prodotti residuali).

Le rimanenze finali sono una componente positiva derivante da costi che alla fine dell'esercizio non hanno generato ricavi e che rimangono sospesi e rinviati al successivo esercizio. Le rimanenze finali costituiscono la base per il successivo esercizio (giacenze iniziali del periodo successivo – art. 92 TUIR).

La valutazione delle rimanenze si effettua attraverso un raggruppamento di tutti i beni caratterizzati di natura e valore omogenei. A tal scopo si assume come parametro di riferimento il cosiddetto "costo specifico".

I componenti negativi di reddito

1. Il costo del lavoro

Le spese per prestazioni di lavoro sono integralmente deducibili, anche laddove si tratti di liberalità (art. 95 TUIR). Vi sono dei "fringe benefits" erogati dalla società che sono deducibili nella stessa misura in cui costituiscono reddito tassabile per il dipendente (es. canoni per immobili concessi al dipendente) mentre altri che sono deducibili entro determinati parametri.

Per quanto riguarda i compensi spettanti agli amministratori delle società, essi sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, in deroga al principio della competenza, per evitare che siano dedotti importi che non saranno corrisposti.

2. Gli interessi passivi

Gli interessi passivi non sono soggetti al principio dell'inerenza ma sono previsti dei limiti alla loro deducibilità. Rientrano tra gli interessi passivi:

- Gli interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito
- Le spese bancarie e accessorie ai finanziamenti
- Gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora
- Gli sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa"
- I disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni
- Gli oneri relativi ad operazioni di pronto contro termine

Gli interessi possono essere capitalizzati, quando gli stessi sono relativi a finanziamenti ottenuti per la costruzione o produzione di immobilizzazioni materiali.

La deducibilità fiscale degli interessi passivi non è integrale ma è limitata. Per le imprese che non svolgono attività finanziaria, la normativa fiscale detta dei limiti massimi di deduzione, i quali corrispondono all'eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi.

Dal 2019 le limitazioni sono mutate rispetto al passato: per i soggetti IRES la deducibilità fiscale degli interessi passivi (e oneri assimilati) non capitalizzati è generalmente limitata. La deduzione, infatti, non è riconosciuta integralmente ma solo fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

Laddove vi sia un'eccedenza di interessi passivi rispetto al già menzionato limite, la stessa può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi successivi fino a concorrenza del ROL, a patto che il ROL dei relativi periodi sia capiente.

3. Le minusvalenze patrimoniali

Le minusvalenze patrimoniali rappresentano un concetto diametralmente opposto rispetto alle plusvalenze patrimoniali. Gli stessi beni che generano plusvalenze possono generare minusvalenze. Anche queste, come le plusvalenze, sono calcolate operando un confronto tra il corrispettivo o l'indennizzo ricevuto ed il costo del bene (al netto delle quote di ammortamento già dedotte).

Le minusvalenze dei beni strumentali e patrimoniali relativi all'impresa sono deducibili quando sono realizzate (art. 101 TUIR). Per realizzo si intende la cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento.

Le minusvalenze realizzate da soggetti passivi dell'IRES con la cessione di partecipazioni immobilizzate non sono deducibili se derivano da partecipazioni in regime di "participation exemption".

Sono invece deducibili le minusvalenze realizzate, derivanti da partecipazioni immobilizzate non esenti, ma la deducibilità è limitata alla parte di minusvalenze che eccede l'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.

4. Le sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive, ai sensi dell'art. 101, quarto comma TUIR sono l'effetto:

- Del mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
- Del sostenimento di spese, perdite o oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi
- Della sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (a condizione che non si tratti di partecipazioni immobilizzate in regime di "participation exemption").

5. Le perdite di beni e su crediti

Sono deducibili le perdite di beni strumentali o patrimoniali relativi all'impresa, cioè di beni con esclusione di quelli che fruiscono della pex che possono generare minusvalenze o plusvalenze.

La perdita di un bene è da intendere in senso fisico ed il relativo costo è deducibile se la perdita si verifica nello stesso esercizio in cui i beni sono stati immessi nel patrimonio aziendale. Negli esercizi successivi rileva come sopravvenienza passiva.

Le perdite su crediti derivano dall'insolvenza del debitore, vale a dire dalla inesigibilità del credito e sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Sul punto deve evidenziarsi che il creditore può rendere certa e definitiva la perdita rinunciando al credito ovvero cedendolo a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale ma, ai fini della deducibilità fiscale, occorre dimostrarne l'inesigibilità.

6. Gli ammortamenti

Dal punto di vista definitorio l'ammortamento è un procedimento amministrativo-contabile attraverso cui il costo di un bene viene ripartito nel corso di più esercizi. Oggetto del procedimento di ammortamento sono i cosiddetti beni a fecondità ripetuta, cioè che mantengono la loro utilità nel corso del tempo.

Ricorrendo all'ammortamento, il costo dei beni sopra individuati viene ripartito su più anni in ragione della durata economica del bene medesimo. Ciò avviene tramite la suddivisione del relativo costo in più quote, il cui numero varia in funzione del numero di esercizi in cui il bene sarà utilizzato.

Oggetto dell'ammortamento possono essere: immobilizzazioni materiali (fattori produttivi ad utilità pluriennale fisicamente tangibili) o immateriali (fattori produttivi di utilità pluriennale non fisicamente tangibili)

Ai fini civilistici la procedura di ammortamento è individuata dal cc, art. 2426.

Ai fini fiscali esiste anche il cosiddetto ammortamento fiscale dettato dal legislatore fiscale al fine di determinare la base imponibile e disciplinato dall'art. 102 TUIR.

7. Gli accantonamenti

L'accantonamento è un'operazione amministrativa per destinare una quota del reddito di esercizio alla costituzione di un fondo finalizzato alla copertura di una particolare spesa futura o rischio futuro.

È un'azione di anticipazione di costi che si manifesteranno o potrebbero manifestarsi in un esercizio futuro, imputando ad ogni esercizio l'onere economico di sostenere una quota degli stessi mediante l'accantonamento economico in uno specifico fondo del bilancio.

Nel momento in cui si verifica l'evento incerto, ciò che è disponibile a seguito della procedura di accantonamento consente di far fronte alla relativa spesa economica.

L'accantonamento può comunque essere attuato anche per far fronte alla copertura di spese future e certe dal punto di vista della propria verificaione.

- Fondi di accantonamento per oneri e costi: fondi per far fronte all'incertezza su spese future di cui non si conosce né l'entità né il momento temporale preciso in cui dovranno essere affrontate (es. indennità di fine rapporto professionale).
- Fondi di accantonamento per rischi e svalutazioni: nascono per coprire le spese di un evento incerto. In questo caso, è lo stesso evento ad essere incerto dal punto di vista della propria verificaione (es. rifacimento impianto causa terremoto).

La quota di accantonamento può essere determinata sulla base di un criterio soggettivo o oggettivo, certo o presunto, sulla base dell'esperienza passata e delle informazioni a disposizione.

LEZIONE 8 – DAL BILANCIO CIVILISTICO ALLA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA. CASI DI STUDIO – 18.09.2023

I postulati del bilancio

Con il recepimento della direttiva n. 34/2013/UE, D.lgs. n. 139/2015 ha modificato le regole di redazione del bilancio d'esercizio delle società OIC adopter.

Le novità riguardano l'integrazione dei cosiddetti "postulati di bilancio", che oggi sono i seguenti (vedi OIC 11):

- Prudenza
- Prospettiva della continuità aziendale
- Rappresentazione sostanziale (prevalenza della sostanza sulla forma)
- Competenza
- Costanza dei criteri di valutazione
- Rilevanza
- Comparabilità

In particolare:

- Il redattore del bilancio deve effettuare l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dal contratto e dalle transazioni, secondo l'approccio degli effetti sostanziali (es. cessione con servizi pluriennali);
- Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenza le decisioni prese dai destinatari dell'informazione di bilancio: se l'informazione è irrilevante, si può derogare agli obblighi informativi (es. rinuncia al criterio del costo ammortizzato per crediti inferiori a 12 mesi).

Rilevanza dei principio contabili

L'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile.

I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono "la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili".

I principi contabili nazionali disciplinano "la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale" che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio.

Di qui la rilevanza dei principi contabili di bilancio, se correttamente applicati, anche in sede fiscale, nell'ottica del progressivo avvicinamento tra le regole di determinazione dell'utile civilistico e quello di determinazione fiscale del reddito d'impresa.

Il reddito d'impresa

Il reddito d'impresa si determina apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme tributarie.

Si ha dunque un rapporto di “dipendenza parziale” del reddito d’impresa dal risultato del conto economico, in quanto quest’ultimo costituisce il “punto di partenza” per la determinazione del reddito d’impresa.

Il fondamento della “dipendenza” si riscontra nel fatto che il risultato del conto economico (se derivante dall’applicazione di corretti principi contabili) può essere considerato come il miglior indicatore del relativo esposto dall’attività.

Secondo l’art. 2217, comma 2 cc, il conto economico deve dimostrare con “evidenza e verità” gli utili conseguiti e le perdite subite, per l’art. 2423 comma 2 cc, il bilancio deve rappresentare in “modo veritiero e corretto” il risultato economico dell’esercizio.

Le norme tributarie costituiscono quindi l’insieme delle deroghe (o delle deroghe speciali) tese alla determinazione del reddito fiscale, rispetto al corrispondente regime civilistico di bilancio.

Tali deroghe non possono essere arbitrarie, ma rispondere a specifici requisiti, dettati dall’interesse fiscale alla certa determinazione dell’imposta, eliminando laddove possibile questioni valutative di incerta qualificazione.

Si possono avere:

- Da un lato variazioni in aumento dell’imponibile rispetto all’utile civilistico e quindi norme “strutturali”, rispondenti ad interessi di natura fiscale (certezza e/o predeterminazione dei componenti di reddito), che limitano o escludono la rilevanza ai fini fiscali di componenti negativi di reddito imputati a conto economico, ovvero che ne spostano la rilevanza ad esercizi successivi
- D’altro lato norme “agevolative” (rispondenti in linea generale ad interessi di matrice extrafiscale), che escludono in tutto o in parte la rilevanza fiscale di componenti positivi di reddito, mediante variazioni in diminuzione del reddito fiscale rispetto all’utile civilistico.

1. La previa imputazione a conto economico

La normativa fiscale prevede poi specifiche regole che hanno solo rilevanza in questo ambito, ma non riguardano la formazione del bilancio.

La prima di tali regole è nota come principio della previa imputazione al conto economico.

Secondo l’art. 109, comma 4 TUIR i componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.

La funzione della regola è quella di avvicinare il reddito d’impresa al risultato del conto economico, impedendo l’effettuazione di variazioni in diminuzione del reddito (per costi aventi mera natura (fiscale), non corrispondenti a costi d’impresa e come tali imputati a bilancio.

La norma ha rilevanza soprattutto per i componenti negativi dotati di un profilo valutativo (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni), per i quali spesso le regole fiscali prevedono regole di deducibilità prefissate o forfettizzate, e come tali non aderenti a dati effettivi.

2. L’inerenza

L’altra regola per la determinazione del reddito d’impresa che assume mera rilevanza fiscale è quella relativa al principio di inerenza.

Secondo l'art. 109, comma 5 TUIR, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

La norma statuisce la connessione della spesa rispetto all'attività produttiva, e quindi la sua (anche astratta o futura utilità): sono ammesse anche le spese di rappresentanza e tutte le spese utili in proiezione futura.

In generale sono considerati inerenti tutte le spese comunque dipendenti dall'attività imprenditoriale e quelle sostenute nell'interesse dell'attività medesima, in modo da apportarvi un'utilità mediata o immediata.

Non sono invece inerenti alle spese sostenute nell'interesse dell'imprenditore familiari, soci, amministratori o di terzi.

3. La competenza

Infine uno dei principali postulati di bilancio, come si è detto, riguarda la necessaria adozione del principio di competenza.

Definizione: l'art. 2423 bis n. 3 non definisce il criterio di competenza ma stabilisce unicamente che "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento".

Si ha quindi un sostanziale rinvio alla disciplina contabile, secondo l'OIC n. 11 è il principio per cui "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario".

Al fine dell'applicazione della competenza civile bisogna riferirsi al concetto di:

- Realizzazione per cui "i ricavi come regola generale devono essere riconosciuti solo quando sono stati effettivamente realizzati"
- Correlazione per cui si afferma la dipendenza funzionale dei costi dai ricavi ("i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio" OIC n. 11).

Il principio di correlazione sancisce come un costo possa essere imputato solo qualora sia riferibile ai ricavi effettivamente realizzati nell'esercizio.

Secondo i principi contabili nazionali ciò avviene:

- Per associazione diretta di causa ed effetto tra i costi e ricavi (es. acquisto di beni poi rivenduti)
- Per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una o più diretta associazione (es. ammortamento dei beni strumentali)
- Per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio qualora essi esauriscano la loro utilità nell'esercizio, oppure venga meno o non sia più identificabile la loro utilità futura (es. spese generali di gestione)

Inoltre, il principio civilistico di prudenza (art. 2423-bis, n. 4, cc) impone di tenere conto delle perdite e dei rischi di competenza. Seppur conosciuto dopo la chiusura dell'esercizio, e quindi imporre di tenere conto dei costi futuri, anche se solo probabili, derivanti dai fatti gestionali, indipendentemente dalla loro certezza nell'an o nel quantum.

L'art. 109 TUIR non stabilisce una nozione autonoma, ai fini fiscali, del criterio di competenza, e quindi si applica il principio generale secondo cui rileva il momento di maturazione dei fatti di gestione e non quello dell'incasso o del pagamento.

Peraltro, oltre al principio di realizzazione e di correlazione civilisticamente intesi, la norma fiscale prevede due ulteriori requisiti che devono essere verificati sia per i componenti positivi che per quelli negativi del reddito quali:

- La certezza dell'esistenza: riguarda l'incontrovertibilità dell'esistenza del costo o del ricavo
- Oggettiva determinabilità sotto il profilo quantitativo: costi e ricavi devono essere quantificabili in modo oggettivo, sulla base di specifici elementi probatori e non sono ammesse stime di carattere discrezionale.

I componenti di reddito di cui manca anche uno solo dei requisiti anzidetti, non concorrono alla formazione del reddito di periodo, ma devono essere rinviati al periodo in cui si manifesteranno, mediante il meccanismo delle variazioni fiscali in aumento e diminuzione.

Si ha quindi uno spostamento nel tempo della rilevanza fiscale di specifiche voci, in applicazione del principio fiscale di competenza (art. 109, comma 1), che necessita degli ulteriori requisiti della certezza e dell'oggettiva determinabilità dei componenti reddituali, rispetto al corrispondente principio economico-contabile.

Poiché la certezza e la oggettiva determinabilità dei ricavi è un corollario del principio civilistico di effettività, di fatto ha una sovrapposizione della disciplina civile e fiscale, per tali componenti di reddito.

Al contrario, per costi e gli oneri, il principio civilistico di prudenza impone di tenere conto dei costi futuri, anche se solo probabili derivanti dai fatti gestionali.

La norma tributaria non consente però di tenere conto, mediante gli opportuni accantonamenti e/o svalutazioni previsti dai principi contabili, di tali costi futuri, se non nei limitati casi espressamente previsti (si vedano ad esempio le disposizioni previste dall'art. 106 TUIR per i rischi di crediti e all'art. 107 TUIR per gli accantonamenti per oneri e spese).

Il principio di derivazione rafforzata

Il principio generale di "derivazione rafforzata", al quale è informata l'attuale disciplina fiscale, è contenuto nell'art. 83 TUIR, il quale prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa valgono, anche in deroga alle ordinarie disposizioni fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

Tale principio valeva inizialmente solo per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (soggetti IAS adopter), ed è stato poi esteso a tutti i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (soggetti OIC adopter) e – dal 2022 – anche alle microimprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Il principio di derivazione rafforzata è dunque il principio generale oggi vigente in materia di determinazione del reddito d'impresa: comporta che vengono sempre più avvicinate le regole del reddito d'impresa a quelle civilistiche e contabili in materia di bilancio.

Nel caso in cui la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili, l'amministrazione finanziaria determinerà l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi.

In sostanza, il sistema IRES di determinazione del reddito d'impresa accoglie ai fini fiscali tendenzialmente non solo e non semplicemente i valori di bilancio, e quindi la quantificazione delle poste ivi iscritte ma anche la classificazione e le qualificazioni di bilancio, nonché le imputazioni temporali di costi e ricavi, se derivanti dall'applicazione dei corretti principi contabili, sia nazionale che internazionali.

Si tratta peraltro di una derivazione "rafforzata" (e non già "piena"): infatti restano generalmente esclusi da tale contesto i fenomeni valutativi (non espressamente citati dall'art. 83 TUIR), nonché talune fattispecie per le quali il legislatore fiscale, con deroghe al principio di derivazione rafforzata, ha voluto prevedere regole differenziate civili e fiscali (es. utilizzo del criterio di cassa in luogo di quello di competenza economica -> dividendi).

In linea generale si procede dunque a variazioni in aumento (costi indeducibili) ovvero in diminuzione (ricavi e proventi non tassabili) ogni volta che specifiche norme fiscali modificano – sotto il profilo quantitativo – l'importo che partecipa alla formazione del reddito d'impresa, in misura diversa da quello in cui partecipa alla determinazione del risultato civilistico dell'esercizio.

Esempi

1. Ricavi misti

Nell'ipotesi di una cessione di beni accompagnata dalla fornitura anche futura, di servizi (es. manutenzione periodica per i successivi esercizi + vendita) e per la quale il contratto preveda un corrispettivo unitario, il principio contabile IAS 18 richiede di individuare separatamente il valore della prestazione di servizi, rinviando la rilevazione dei relativi ricavi al momento in cui le stesse saranno rese.

Tale regola sulla competenza temporale deroga alle disposizioni fiscali, che prevedono in linea generale (art. 109 TUIR) che le cessioni di beni abbiano rilevanza fiscale nel momento in cui avviene la cessione del bene stesso.

Pertanto detta ripartizione, con conseguente differente imputazione temporale, assume pieno rilievo anche ai fini fiscali.

2. Plusvalenze PEX

In materia di plusvalenze su partecipazioni l'art. 87 TUIR prevede l'esenzione a condizione (fra le altre) che la partecipazione risulti iscritta fin dal suo acquisto fra le immobilizzazioni finanziarie.

Per qualificare una partecipazione come una immobilizzazione finanziaria occorre verificare quali sono i requisiti previsti dal Codice civile e dai Principi contabili, che fanno riferimento al fatto che il bene ha una destinazione durevole all'interno del patrimonio aziendale. Solo a tale condizione la partecipazione potrà essere iscritta in bilancio fra le immobilizzazioni.

Non basta quindi la semplice iscrizione fra le immobilizzazioni e il rispetto del cosiddetto holding period di almeno 12 mesi, ma occorre che l'iscrizione a bilancio sia effettuata in conformità ai principi contabili, con esclusione delle partecipazioni destinate al trading, anche se detenute da più di 12 mesi.

3. Contratto di lease-back

In caso di cessione di un bene e successiva stipula di un contratto di lease back effettuato con la società finanziaria che ha acquistato l'immobile, l'applicazione "pedissequa" dell'art. 86 in materia di

plusvalenza, che lega il conseguimento della plusvalenza alla sola cessione del bene, farebbe scaturire l'immediata tassabilità della stessa in capo al venditore.

L'attuale formulazione del 2425 bis prevede che "le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione". Tale previsione trova la sua ragione nel principio della prevalenza della sostanza dell'operazione rispetto all'aspetto formale, ed è in linea anche con quanto disposto dal principio contabile (IAS 17 e dal principio contabile OIC 1). Questa speciale tipologia di plusvalenza deve quindi essere ripartita lungo la durata del contratto, e ciò in applicazione del criterio di correlazione tra costi e ricavi

Questa impostazione in quanto rispetto i criteri di qualificazione ed imputazione temporale previsti dalla legge e dai principi contabili assume anche piena rilevanza fiscale.

4. Perdite su crediti

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (art. 101 TUIR), e la norma fiscale stabilisce criteri propri per stabilire quando sussistano i citati elementi certi e precisi:

- Se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali e a procedure alternative di ristrutturazione dei debiti
- Se il credito sia di modesta entità (2.500 per la generalità delle imprese) e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso
- Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Qui c'è un pieno rinvio ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili: secondo l'OIC 15 si deve cancellare il credito dal bilancio quando:

- I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono parzialmente o totalmente (i diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere il pagamento)
- La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita insieme ai rischi inerenti al credito

Il rinvio ai principi contabili fa sì che la cancellazione del credito, se operata in conformità ad essi (con esclusione, dunque, di criteri puramente valutativi) consente la deduzione della relativa perdita anche ai fini fiscali.

LEZIONE 11 – I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL REDDITO D'IMPRESA: CASI ED ESERCITAZIONI – 20.09.2023

Caso 1 – Contributi

Nel 2020 Beta Srl effettua una domanda per l'ottenimento di un contributo pubblico su una attività di progettazione effettuata, per la quale ha sostenuto costi diretti (manodopera, acquisti di beni e servizi, ...) per Euro 50.000

Il contributo previsto e richiesto è pari all'importo di Euro 100.000 a fondo perduto, oltre al 25% dei costi diretti sostenuti, per un totale di Euro 125.000.

Nel 2021 Beta viene ammessa al contributo, il quale viene erogato in due tranches di pari importo (50.000 + 62.500 = 112.500), la prima del 2021 e la seconda del 2022.

Si chiede quale sia l'ammontare da iscrivere nei bilanci del 2021 e 2022 e quale sia l'ammontare imponibile del contributo nei medesimi esercizi.

- Quel è il regime fiscale di un contributo pubblico?

Se fosse un contributo erogato tra soggetti privati (contrattuale), il contributo erogato sarebbe imponibile (es. contributo dato da un'azienda petrolifera al gestore di un distributore per cambiare fornitore). I contributi privati sono da assimilare a ricavi data pattuizione contrattuale, ripartito sulla base del principio di competenza (ed eventualmente il principio di derivazione rafforzata).

Sulla base del principio di correlazione costi-ricavi, andrò a imputare i ricavi sulla base della deduzione dei relativi costi (tutti i ricavi in un esercizio se deduco interamente il costo, spalmato per competenza nel caso in cui sia capitalizzato e ammortizzato).

I contributi pubblici sono invece qualificati come sopravvenienze attive. Una volta non erano tassabili, ora, per evitare un doppio beneficio (tasse da non pagare + beneficio ottenuto) sono imponibili.

Per i contributi a fondo perduto (in conto capitale – sovvenzioni), in deroga ai principi civilistici di competenza economica, ai fini fiscali la tassazione avviene in funzione dell'erogazione materiale (principio di cassa).

Per i contributi in conto esercizio (contributi per i quali sono stati sostenuti determinati costi), si applica il principio di competenza. I ricavi sono imputati a seconda del momento in cui sono stati sostenuti i relativi costi.

- Soluzione

Nel bilancio dell'esercizio 2021 deve essere appostato l'intero importo di Euro 100.000 per contributi a fondo perduto di Euro 125.000 per la quota variabile. Risulterà fra i crediti diversi l'ammontare di Euro 112.500 per la quota da incassare nel 2022.

Ai fini fiscali: il contributo a fondo perduto è tassabile per cassa e può essere chiesta la rateizzazione in 5 esercizi (art. 88 TUIR). Nel 2021 la quota imponibile è di 10.000 euro (50.000 erogati / 5). Nel 2022 la quota imponibile è di 20.000 (10.000 per ciascuna delle due rate). I contributi in c/esercizio costituiscono ricavi (art. 85 TUIR) ovvero sopravvenienze attive (art. 88 TUIR) a seconda del periodo in cui maturano. Pertanto, l'intero importo di Euro 125.000 risulta tassabile nel 2021.

Nella dichiarazione 2021 occorre effettuare una variazione in diminuzione pari a Euro 90.000 (quota del contributo a fondo perduto non tassabile nel 2019). Nella dichiarazione 2022 occorre appostare una variazione in aumento di 20.000.

Caso 2 – Ammortamenti

- a) Alfa Srl fa un importante investimento in un complesso sistema hardware/software gestionale, del costo complessivo di 240 mila euro, che – secondo il proprio business plan – intende utilizzare per almeno 8 anni. Pertanto, in bilancio iscrive un ammortamento annuo pari ad Euro 30.000, seguendo il principio contabile in materia di determinazione dell'utilità economica residua. Appreso che sotto il profilo fiscale l'aliquota di ammortamento è del 20% e quindi l'ammortamento fiscale è di euro 48.000, chiede come recuperare la differenza di euro 18.000
- b) Beta Srl opera nel settore della creazione di videogiochi, che richiede l'utilizzo di hardware informato di ultima generazione costantemente aggiornato. La società, basandosi sui suoi propri dati storici, utilizza questi beni per due anni e poi li cede al 20% del costo di acquisto. Pertanto, in ossequio ai principi contabili, stanziava a bilancio nei primi due esercizi una quota di ammortamento pari al 40%, in modo da non avere, al momento della dismissione del bene, alcuna plusvalenza o minusvalenza. Si chiede se resta applicabile il criterio di derivazione rafforzata. In alternativa si chiede di conoscere gli effetti ai fini fiscali della scelta operata in bilancio tenuto conto che l'aliquota massima di ammortamento fiscale è pari al 20%.

- Soluzione:

Nell'ipotesi a) la società Alfa S.r.l. non ha alcuna possibilità di far valere fiscalmente la maggior deduzione per l'ammortamento calcolato secondo criteri fiscali. Vale infatti il principio di "previa imputazione" per cui i componenti negativi di reddito (quali gli ammortamenti) sono deducibili nella misura in cui sono imputati a C/E. Pertanto gli ammortamenti saranno deducibili secondo il piano di ammortamento civilisticamente impostato dalla società.

Nell'ipotesi b) anche se il comportamento di Beta S.r.l. è conforme ai principi contabili non si applica il principio di derivazione rafforzata, trattandosi di determinazioni quantitative e non di imputazioni temporali. Pertanto la conseguenza fiscale è la seguente:

2020: Amm. Civile: 4.000, Valore residuo civile: 6.000, Amm. Fiscale: 2.000, Valore fiscalmente riconosciuto: 8.000, Variazione in aumento: 2.000

2021: Amm. Civile: 4.000, Valore residuo civile: 2.000, Amm. Fiscale: 2.000, Valore fiscalmente riconosciuto: 6.000, Variazione in aumento: 2.000

2022: Variazione in diminuzione: 4.000.

Nel 2022 in bilancio non si ha alcuna plus/minusvalenza a C/E. Nel 2022 in dichiarazione si evidenzia una minusvalenza fiscale di 4.000 (valore residuo – prezzo di cessione).

Caso 3 – Ricavi di commessa

La società Gamma S.r.l. ha eseguito una commessa per la riqualificazione funzionale ed energetica di un immobile. Il corrispettivo contrattuale era pari a Euro 2 milioni. Inizio attività a marzo 2020, fine attività dicembre 2020; costi sostenuti sono pari a Euro 1.650.000. A gennaio 2021 è avvenuto il collaudo definitivo delle opere (con costi ulteriormente sostenuti Euro 50.000) e la consegna formale al committente, che ha provveduto al pagamento del saldo.

Nel bilancio al 31.12.2020 la società ha integralmente imputato la somma pari all'intero corrispettivo di Euro 2 milioni quale ricavo dell'esercizio, tassando l'utile di Euro 350.000; nel 2021 ha quindi dedotto l'importo di Euro 5.000 per i costi di collaudo.

Si chiede se tale comportamento sia corretto e, in caso contrario, quali rimedi possono essere realizzati in sede civilistica e fiscale e i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

- Soluzione:

Bilancio 2020 - Errato			
Costi di commessa	1.650.000	Ricavi	2.000.000
Utile di commessa	350.000		
Bilancio 2021 - Errato			
Costi di commessa	50.000		0
P ²			
Bilancio 2020 - Corretto			
Costi produzione	1.650.000	R.F su commesse	1.650.000
Utile	0		
Bilancio 2021 - Corretto			
R.I. su commesse	1.650.000	Ricavi	2.000.000
Costi di commessa	50.000		
Utile di commessa	300.000		

OIC 29: la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzato sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Ai fini fiscali, secondo la nuova formulazione dell'art. 83 TUIR, i criteri di imputazione temporale valgono anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili, senza che si renda necessario presentare una dichiarazione annuale dei redditi integrativa.

Caso 4 – Spese legali

La società Beta Srl incarica nel 2017 il Dott. Ross, commercialista di predisporre un ricorso in CTP contro un accertamento fiscale (valore della pratica 50.000), pattuendo un compenso di Euro 5.000 oltre il 10% in caso di vittoria. Il ricorso viene perso.

Nel 2019 incarica ancora il Dott. Rossi di predisporre l'appello, pattuendo un compenso di Euro 5.000 oltre il 20% in caso di vittoria. Il ricorso viene vinto nel 2020.

A maggio 2021, il Dott. Rossi emette fattura di Euro 20.000, che viene contestualmente pagata della società. Si tratta dell'unica registrazione contabile riferita alla vicenda in oggetto: la società imputa dunque al C/E del 2021 spese legali per Euro 20.000.

La società chiede chiarimenti sulla deducibilità del compenso pagato e il Dott. Rossi sulla tassabilità dei propri compensi.

- Soluzione:

La società deve seguire il principio della competenza, a differenza del Dott. Rossi che applicherà il principio di cassa. L'emissione della fattura rileva per la società ai soli fini IVA. Ha quindi erroneamente contabilizzato l'operazione.

LEZIONE 13 – LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DEI SOGGETTI IRES – 13.09.2023

La determinazione della residenza delle persone fisiche

Presenza del contribuente nello Stato -> collegamento tra il potere impositivo dello Stato sul contribuente

In linea generale, la soggettività passiva IRPEF dei contribuenti trova disciplina nei commi 1 e 2 dell'art. 2 del TUIR.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate:

- Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato
- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono:
 - o Iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
 - o Hanno nel territorio dello stato il domicilio ai sensi del Codice civile
 - o Hanno nel territorio dello stato la residenza ai sensi del Codice civile

In tal senso, in linea di principio non rileva lo Stato in cui i redditi sono stati prodotti.

Da ciò discende che, ai fini fiscali, taluno si considera residente in Italia quando questi per più di 183 giorni all'anno è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente e ha fissato in Italia: il centro vitale dei propri interessi (domicilio), la propria residenza (dimora abituale).

Le tre condizioni individuate dall'art. 2 TUIR sono tra loro alternative. Ed infatti è sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni all'anno), uno soltanto dei già menzionati requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia.

Al contrario, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta considerato tale persona può essere ritenuta non residente in Italia.

Pertanto, nell'eventualità in cui il (potenziale) contribuente non possa fornire prova della contestuale assenza delle tre condizioni normativamente previste per essere considerato fiscalmente residente in Italia, lo stesso dovrebbe essere considerato fiscalmente residente nel nostro paese.

Iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica è definita dalla legislazione di settore come "la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio" (L. 1228/1954 e Dpr 223/1989). Si tratta di uno schedario della popolazione residente in un Comune, con finalità:

- Statistiche, ai fini della rilevazione della popolazione residente nel territorio di un dato Comune
- Di carattere politico-economico per la determinazione del relativo fabbisogno finanziario
- Pubblicitarie, per via dell'attività di trascrizione (iscrizioni, mutazioni e cancellazioni)
- Di certificazione svolta dagli uffici dell'anagrafe

Il cittadino italiano che trasferisce la residenza all'estero, oltre a cancellare la propria iscrizione anagrafica comunale, è tenuto a registrarsi presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Questa iscrizione è irrilevante ai fini tributario. Ciò perché la mera iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, non osta acchè l'Amministrazione finanziaria provi ugualmente il mantenimento in Italia della residenza o del domicilio civilistici per la maggior parte del periodo d'imposta (sul punto si veda la circolare del MEF n. 304/E/1/2/705 del 2.12.1997, Cassazione 677/2015, Cassazione 21970/2015).

Come evidenziato in letteratura quella della "residenza anagrafica" rappresenta una "fattispecie formale" perché le indicazioni nel registro potrebbero non corrispondere alla realtà fattuale.

Probabilmente una siffatta scelta legislativa dovrebbe imputarsi ad esigenze di semplificazione e certezza del prelievo, ma pone fondati dubbi di legittimità costituzionale.

Questo scenario potrebbe condurre ad assoggettare ad imposta anche chi risulti privo di un qualsiasi collegamento ad imposta anche chi risulti provi di un qualsiasi collegamento con la comunità statale in violazione dell'art. 53 Costituzione, richiedendo il dovere contributivo la presenza di criteri di collegamento "effettivi" (personali o reali che siano).

Inoltre, come ricordato dalla medesima dottrina, la giurisprudenza ha applicato con estrema rigidità il requisito dell'iscrizione anagrafica, non ammettendo prova contraria alle risultanze anagrafiche (Cass. 14434/2010, Cass. 9319/2006, Cass. 1783/1999) e imputando addirittura al contribuente gli effetti degli errori commessi dall'amministrazione nella trasmissione al comune di provenienza dei dati necessari per la cancellazione anagrafica (Cass. 1215/1998).

La presunzione di residenza in Italia

Art. 2, comma 2-bis TUIR: "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del MEF da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale).

Paesi a fiscalità privilegiata: DM 4 maggio 1999 ("stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF"). Diversità rispetto ai DM 27 aprile 2015 e 18 novembre 2015 (per indeducibilità dei costi con Paesi "black list" oggi deducibili secondo gli ordinari criteri di inerenza, certezza e oggettiva determinabilità).

"salvo prova contraria": onere del contribuente di dimostrare di avere effettivamente mutato la propria residenza.

L'art. 2, comma 2-bis TUIR introduce dunque una presunzione legale relativa, in base alla quale i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e che trasferiscano la propria residenza o il proprio domicilio in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato si considerano residenti in Italia, salvo che i medesimi offrano la prova contraria della propria residenza e del proprio domicilio all'estero.

Tale previsione, ammettendo la possibilità di provare che la situazione reale è diversa da quella presunta, riveste natura anti-evasiva (e non già antielusiva), rispondendo alla necessità di contrastare la fittizia emigrazione in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, mossa dall'unico fine di sottrarsi al regime fiscale più oneroso dello Stato di appartenenza.

Spetterà pertanto al contribuente fornire in sede probatoria ogni elemento utile per localizzare all'estero la propria dimora abituale e il proprio centro principale degli affari ed interessi (Cass. 20285/2013).

Secondo la giurisprudenza, tale presunzione vale anche a favore del contribuente, laddove egli abbia interesse ad essere considerato fiscalmente residente in Italia, spettando in tal caso all'Amministrazione finanziaria l'onere della prova contraria (Cass. N. 21438/2014).

Il fenomeno di “doppia residenza”

Può verificarsi il caso in cui taluno abbia una doppia residenza, italiana ed estera. In questa eventualità, il possibile conflitto di residenza tra i due Paesi dal quale deriva la potenziale sovrapposizione tra sovranità impositive necessita d'essere risolto.

La risoluzione avviene in virtù dell'applicazione al caso di specie delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni contro le doppie imposizioni determinano come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Questi accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati:

- Prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente)
- Oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato

Le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi.

Di regola questi accordi internazionali sono redatti sulla base di un apposito modello di convenzione elaborato in ambito OCSE, periodicamente aggiornato, e a cui l'Italia fa riferimento per disciplinare i propri accordi con gli Stati comunitari ed extracomunitari.

Le convenzioni possono riguardare le imposte sul reddito e talvolta, alcuni elementi del patrimonio.

La funzione essenziale delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è di evitare la doppia imposizione in senso giuridico ovvero quello che riguarda uno stesso soggetto per uno stesso reddito in due Stati diversi.

Poiché il funzionamento delle relative norme di localizzazione è basato sulla presenza di uno Stato della residenza e di uno Stato della fonte e poiché le medesime convenzioni rinviano alla legislazione degli Stati contraenti che definisce la residenza ai fini interni, sorge la necessità di risolvere il caso in cui, in applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle rispettive normative nazionali, il contribuente risulti residente in entrambi gli Stati contraenti.

In tal caso, la Convenzione, per potersi disapplicare, richiede infatti di determinare quale dei due Stati possa considerarsi, ai fini convenzionali, Stato della residenza e quale Stato della fonte, risolvendo il conflitto da doppia residenza.

A tal fine l'art. 2, para 2 del Modello OCSE e delle convenzioni bilaterali sulla base di esso stipulate, conviene una cosiddetta “tie breaker rule” che, per le persone fisiche, prevede criteri specifici.

Detti criteri sono i seguenti:

- La disponibilità di un'abitazione permanente, a proposito della quale il Commentario ufficiale al modello OCSE precisa che “l'individuo deve averla sistemata ed utilizzata per proprio uso permanente in contrasto con il soggiorno in un dato luogo in condizioni che dimostrino evidentemente l'intenzione di un soggiorno di breve durata” e che non occorre avere riguardo tanto al titolo in possesso dell'abitazione (proprietà, locazione, ...) quanto invece

- alla disponibilità continuativa e non occasionale (come sarebbe per viaggi di affari, piacere o di formazione) di essa
- Il centro degli interessi vitali, che fa riferimento al luogo nel quale le relazioni personali ed economiche del soggetto sono più strette
 - Il soggiorno abituale, che richiede di verificare in quale luogo il soggetto soggiorni in modo più frequente, nel senso di durata temporale, sommando naturalmente i soggiorni abituali (e non temporanei) all'interno di diversi luoghi del medesimo Stato
 - la nazionalità

Si tratta di criteri tra loro "successivi" nel senso che si procede nell'ordine stabilito dalla disposizione richiamata sino a quando il criterio applicato consente di risolvere il conflitto.

Nell'impossibilità di risolvere il conflitto in ragione dell'inapplicabilità di tutti e quattro i criteri indicati, gli Stati procedono di regola a definire la residenza convenzionale mediante la cosiddetta "procedura amichevole".

La doppia imposizione tributaria

La doppia imposizione può essere di due tipi:

- doppia imposizione giuridica
- doppia imposizione economica

Giuridica: in capo al medesimo contribuente viene tassato lo stesso reddito sia nello Stato della residenza che in quella della fonte. Tra i metodi per eliminare la doppia imposizione giuridica:

- Metodo del credito: lo stato della residenza riconosce un credito per le imposte applicate nello Stato della fonte
- Metodo dell'esenzione: lo stato della residenza riconosce un'esenzione in relazione ad alcuni redditi di fonte estera
- Metodo della deduzione: le imposte pagate nello Stato della fonte sono deducibili dal reddito prodotto a livello mondiale e imponibile nello Stato di residenza, quale costo deducibili dell'attività

Economica: il medesimo reddito viene tassato in capo a più soggetti

Metodi per eliminare la doppia imposizione economica, basati sull'interrelazione tra imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta sul reddito delle persone fisiche:

- Integrazione tra sistemi di tassazione: in caso di distribuzione di utili, viene esclusa l'imposizione di tale reddito in capo alla società o in capo al socio (persone fisiche o giuridiche)
- Sistema dell'imputazione: l'imposta pagata a livello societario viene totalmente o parzialmente accreditata rispetto all'imposta dovuta dal socio (persona fisica o giuridica)
- Sistema cedolare: tassazione inferiore dei dividendi percepiti dal socio rispetto alla propria aliquota normale di tassazione
- Sistema della deduzione: deduzione dei dividendi quale spesa inerente all'attività di percezione dei dividendi da parte della società distributrice

La determinazione della residenza delle persone giuridiche

Si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello stato:

- La sede legale: in assenza di definizione normativa tributaria, si identifica con il concesso di sede delle disposizioni civilistiche art. 46 e 2328 cc).

Sotto il profilo pratico si è soliti rinviare alle società che hanno indicato la sede nell'atto costitutivo: i) enti con personalità giuridica (obbligo); ii) altri enti che volontariamente la indicano

- Il criterio della "sede dell'amministrazione": in assenza di una definizione legislativa, al fine d'inquadrare i confini del concetto, occorre rinviare alle indicazioni fornite, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità

In particolare, secondo la giurisprudenza la "sede dell'amministrazione" coinciderebbe: con il luogo dal quale provengono gli impulsi direzionali inerenti all'attività di gestione dell'ente o società (Cass. N. 7080/2012); con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee (Cass. N. 2869/2013).

Il criterio dell'amministrazione ha natura non formale. Da ciò discende che non è sufficiente provare, ad esempio, che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano all'estero; è necessario che le decisioni apicali vengano prese nel territorio dello Stato.

- Il criterio dell'"oggetto principale": prevede che ai fini della determinazione della residenza delle persone giuridiche occorra fare riferimento all'attività effettivamente esercitata dalla società o dall'ente per il raggiungimento dello scopo sociale (Circolare n. 28/2006).

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l'oggetto sociale rileva, "non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell'attività dell'ente (Cass. 1811/2014).

Criteri di collegamento:

1. Reali: la localizzazione del presupposto di imposta avviene guardando al territorio sulla base del quale il legislatore assume significato di collegamento all'imposta
2. Personali: hanno ad oggetto l'esame del rapporto tra un determinato individuo e un ordinamento giuridico assunto a riferimento

L'ordinamento italiano applica entrambi i criteri di collegamento, ancorato al criterio personale per i soggetti residenti e al criterio reale per i soggetti non residenti.

Art. 73, comma 3 TUIR: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato".

La stabile organizzazione

Art. 162, comma 1 TUIR: "l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato."

Il comma 2 fa delle esemplificazioni per l'individuazione di una sede fissa di affari: "a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse

naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali; f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.”

La residenza delle stabili organizzazioni digitali

L'intangibilità del digitale è parzialmente mitigata, ma non risolta, con l'inserimento della lett. F-bis) all'interno dell'art. 162 TUIR, ove si specifiche che costituisce stabile organizzazione anche una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

In questo scenario si inserisce un dibattito sulla tassazione delle economie digitalizzate e sull'introduzione di una global minimum tax.

La residenza delle persone giuridiche: indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

È interessante notare come l'Agenzia delle Entrate abbia, nel tempo, fornito indicazioni specifiche circa le informazioni rilevanti per individuare la residenza delle persone giuridiche.

Sul punto occorre rinviare, a titolo esemplificativo, alla Circolare n. 28/2006. I criteri individuati dall'Ufficio sono diversi e sono ispirati ai criteri di individuazione dell'effective place of management and control elaborati in sede OCSE.

I criteri sono:

- Atto costitutivo e le regole sul funzionamento della società estera
- Le delibere relative alle decisioni dei soci e degli organi di amministrazione (verbali delle assemblee dei soci, determinazioni dell'amministratore unico e delibere del consiglio di amministrazione)
- Effettiva partecipazione alle assemblee dei diversi consiglieri (es. biglietti di viaggio, prenotazioni alberghiere)
- L'articolazione dei poteri degli amministratori e le deleghe interne
- La regolarità delle attività relative alla vita sociale
- La residenza in loco della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- L'effettivo svolgimento della gestione operativa presso la sede estera
- Il corretto adempimento degli obblighi fiscali nello Stato di stabilimento

La residenza delle persone giuridiche: profili sanzionatori

- Omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA:
 - o Dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250 euro) ex art. 1, comma 1-5 del D.lgs. 471/97
- Nell'eventualità in cui siano non siano dovute imposte:
 - o Dichiarazione dei redditi e IRAP: da 250 euro a 1000 euro ex art. 1 comma 1 D.lgs. 471/97
 - o Dichiarazione IVA: da 250 euro a 2.000 euro ex art. 5 comma 3 D.lgs. 471/97
- Omessa istituzione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA e delle imposte sui redditi
 - o Da euro 1000 a euro 8000
- Ritenuta non operata e non versata:
 - o 20% dell'ammontare non trattenuto (art. 14 D.lgs. 471/1997)
- Omessa dichiarazione delle ritenute
 - o Euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione
- Ritenute non versate

- Dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di Euro 250 (art. 2, comma 1, D.lgs. 471/1997)
- Dichiarazione omessa presentata entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, in ogni caso, prima di qualsiasi attività di accertamento:
 - Dal 60% al 120% delle ritenute non versate con un minimo di Euro 200
- Ritenute versate interamente:
 - Sanzione di euro 250 a 2000 (art. 2, comma 3 D.lgs. 471/1997)
- Se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo:
 - Da euro 150 a 500 e riduzione della metà della sanzione di Euro 50 per ogni percipiente non indicato in dichiarazione
- Reato di mancata presentazione della dichiarazione: in capo agli amministratori

LEZIONE 16 – I REGIMI FISCALI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – 25.09.2023

Art. 2501 cc – La fusione: *“La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.*

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.”

Solitamente si procede con una fusione per incorporazione (anche inversa). Possono partecipare società in liquidazione prima della distribuzione dell'attivo (riparto di liquidazione ai soci). Possono partecipare alla fusione anche società in procedura concorsuale.

Art. 2501-bis cc – Fusione con indebitamento: *“Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.*

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501 ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501 quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505 bis.”

L'art. 2501-bis fa riferimento alle fusioni con indebitamento (LBO). Sono richieste ulteriori relazioni.

Art. 2501-ter cc - Progetto di fusione: *“L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:*

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;*
 - 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;*
 - 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;*
 - 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
 - 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;*
 - 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*
 - 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;*
 - 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.*
- 1. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.*

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime."

Le società che partecipano alla fusione possono essere effettuate anche con società all'estero (si richiede infatti l'indicazione della sede). Si parla in questo caso di fusioni transfrontaliere, con importanti implicazioni fiscali (in particolare se effettuate all'interno o all'esterno dell'UE).

La fusione di società può essere causa di recesso del socio dissenziente (con implicazioni fiscali).

La fusione può essere retrodatata sotto il profilo contabile e fiscale, dandone atto nel progetto di fusione. La fusione però non può essere retrodatata sotto il profilo civilistico (si ha infatti progetto di fusione -> assemblea straordinaria per l'approvazione del progetto davanti ad un notaio -> termini per l'opposizione dei creditori (30-60 gg) -> atto di fusione). L'iscrizione dell'atto di fusione nel registro imprese determina l'espletamento degli effetti civilistici nei confronti dei terzi.

È possibile retrodatare la fusione sotto il punto di vista fiscale all'esercizio precedente solo se gli effetti civilistici si hanno nel precedente esercizio.

Un conguaglio in denaro, anche eccedente il 10%, potenzialmente elevato potrebbe essere assimilato alla vendita, considerando quindi l'operazione di fusione potenzialmente elusiva. Sarebbe quindi consigliabile "pulire" le società procedendo preventivamente all'acquisto delle quote/azioni dei soci minoritari.

Art. 2501 quater cc – Situazione Patrimoniale: *"L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.*

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione."

La situazione patrimoniale deve riferirsi a non più di quattro mesi dal progetto di fusione. Può essere sostituita da un bilancio chiuso non oltre sei mesi prima. È possibile mettersi d'accordo e rinunciare alla produzione della relazione patrimoniale.

Art. 2501 quinquies cc – Relazione dell'organo amministrativo: *"L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.*

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.”

Possibile rinunciare alla relazione amministratori nel caso in cui rinuncino tutti i soci

Art. 2501 sexies cc – Relazione degli esperti *“Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:*

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;*
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.*

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409 bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del Codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.”

Art. 2501 septies cc – Obblighi informativi: *“Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:*

- 1) *il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies;*
- 2) *i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;*

3) *le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501 quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501 quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.*

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa."

Art. 2502 cc – Decisione in merito alla fusione: *"La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.*

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501 ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi."

Art. 2502 bis cc – Deposito e iscrizione della decisione di fusione: *"La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies. Si applica l'articolo 2436.*

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII."

Art. 2503 cc – Opposizione dei creditori: *"La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.*

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445"

Prima di fare una fusione è quindi consigliato chiamare i creditori principali (banche, ...) e il notaio (per allinearsi sul progetto di fusione – che poi verrà votato di fronte a lui in assemblea straordinaria).

Art. 2503-bis cc – Obbligazioni: *"I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.*

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415”.

Unico caso in cui sono tenuto alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Art. 2504 cc – Atto di fusione: *“La fusione deve risultare da atto pubblico.*

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.”

C'è una continuità dei rapporti di carattere processuale e tributario in capo alla società incorporante.

Art. 2504-bis cc – Effetti della fusione: *“La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501 sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.”

Non è impossibile imputare il disavanzo (con ottica di medio-lungo termine) alle rimanenze (da valutare al minore tra costo e valore di mercato).

Art. 2504 quater cc – Invalidità della fusione: *“Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.*

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.”

Art. 2505 cc – Incorporazione di società interamente possedute: *“Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies.*

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501 ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501 septies.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'articolo 2501 ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.”

Art. 2505-bis cc – Incorporazione di società possedute al 90%: *“Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies e 2501 septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.*

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501 septies, e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501 ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.”

Art. 2506 cc – Forme di scissione: *“Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.*

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo."

La scissione è assimilata come operazione alla fusione. Assegno il mio patrimonio ad una (parziale – altrimenti sarebbe una fusione) o due o più società (totale o parziale). Come operazione è molto simile ad un conferimento, il beneficiario nella scissione è il socio.

Art. 2506.1 cc – Scissione mediante scorporo: *"Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività.*

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo."

Art. 2506 bis cc – Progetto di scissione: *"L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501 ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.*

Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto. Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501 ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché' ai suoi soci.

Il progetto di scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501 ter, commi terzo e quarto."

C'è una responsabilità nei limiti del patrimonio netto contabile per la società beneficiaria (evitare che la società si svuoti).

Art. 2506 ter cc: *"L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501 quater e 2501 quinquies.*

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo

amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.

Si applica alla scissione l'articolo 2501 sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501 quater e le relazioni previste dagli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale o quando la scissione avviene mediante scorporo.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501 septies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater, 2505 primo e secondo comma, 2505 bis e 2505 ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

Alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502."

CASI PRATICI

Concatenazione di operazioni straordinarie

Se io faccio un conferimento strumentale nel 2021 preordinato ad una fusione che faccio nel 2022 e una successiva scissione nel 2023. Il fisco deve esaminare tre anni distinti, capire che le operazioni sono concatenate tra di loro ed eventualmente disconoscerne gli effetti. Il fisco solitamente ragiona per esercizi d'imposta, quindi fa più fatica ad analizzare operazioni concatenate su più esercizi.

Operazioni transfrontaliere

È difficile ricostruire le operazioni concatenate se a queste si combinano operazioni transfrontaliere. Le operazioni straordinarie sono fiscalmente neutrali se non sono volte a sottrarre materia imponibile (valide ragioni economiche).

Un'operazione straordinaria è considerata elusiva quando presenta contemporaneamente le seguenti condizioni:

- è priva di valide ragioni economiche (es. riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, maggiore integrazione aziendale, maggiore efficienza nel reperimento delle risorse necessarie, semplificazione della struttura di gruppo, ...)
- è diretta ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario
- è finalizzata all'ottenimento di riduzioni o rimborsi di imposte, altrimenti indebiti

Da descrivere bene nel progetto per provare che l'operazione non è elusiva.

Gruppi piramidali

Accorciamento della catena di controllo per riduzione della dispersione di dividendi ($5\% \text{ pex} * 0.24 = 1.2\%$ ad ogni passaggio) e ipoteticamente per l'applicazione di un eventuale consolidato (nel caso in cui non sia possibile a causa del demoltiplicatore).

Cessione di rami d'azienda

Scontano l'imposta di registro quindi sono scarsamente consigliati. Il conferimento invece avviene solitamente in neutralità fiscale (nel rispetto delle disposizioni della normativa).

LEZIONE 18 – LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE – 27.09.2023

In linea generale, si considera rendita finanziaria una “successione” di importi, chiamate rate, da riscuotere (o da pagare) in epoche differenti, chiamate scadenze, ad intervalli di tempo determinati.

Elementi:

- Rata da riscuotere (o pagare) alla scadenza
- La scadenza ovvero il momento o l’intervallo in cui viene riscossa (o pagata) la rata
- Il numero di rate totali

Le rendite finanziarie possono essere rappresentate, a titolo esemplificativo, da azioni o titoli di Stato, depositi di conto corrente, Bot, obbligazioni, mutui e anche semplici impieghi di capitali diversi però dall’acquisto di partecipazione al capitale di rischio d’imprese.

Sotto il profilo regolamentare, il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie previsto dal DL 66/2014 convertito dalla legge 89/2014, al fine di modificare le aliquote vigenti sui diversi strumenti finanziari.

La precedente aliquota del 20% (introdotta dalla Legge 148/2011) è stata sostituita da quella al 26% (introdotta dal DL 66/2014) mentre rimane confermata l’esclusione di alcuni strumenti finanziari, che mantengono l’aliquota agevolata del 12.50%.

Rettiti finanziari

I redditi finanziari possono rientrare nella più vasta categoria dei redditi da capitale o dei redditi diversi.

- Sul punto occorre evidenziare che non esiste una categoria omnicomprensiva di redditi di capitale, ma ipotesi reddituali tipiche (art. 44 TUIR)
- In generale, il reddito di capitale rappresenta il frutto o il provento normale dell’impiego di capitale, ancorché non (pre) determinato o (pre) determinabile
- Sono esclusi i proventi che, pur derivando da un impiego di capitale, sono guadagni eventuali ed incerti: essi trovano collocazione tra i redditi diversi ex. art. 67 TUIR (es. plusvalenze e capital gain aventi natura finanziaria).

Il reddito di capitale è certo nella sua verifica, può essere incerto nel momento in cui si verificherà.

Redditi di capitale

Principio di cassa: i redditi di capitale sono tassati nel periodo d’imposta in cui sono stati percepiti, salvo che il contribuente non abbia optato per il regime del risparmio gestito. In tal caso la tassazione avverrà sulla base del risultato netto della gestione maturato nel periodo d’imposta.

I redditi di capitale sono tassati al lordo: non è ammessa alcuna deduzione (forfettaria o analitica) delle spese eventualmente sostenute per conseguirli.

La base imponibile è rappresentata dagli interessi, dagli utili, dagli scarti di emissione o da altri proventi percepiti nel periodo di imposta. I redditi di capitale possono essere solo positivi.

Tassazione istantanea: sono generalmente tassati nel momento in cui si considerano prodotti.

Redditi diversi

Rientrano nei redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle seguenti attività finanziarie:

- Partecipazioni in società ed enti, residenti e non residenti e altri titoli o diritti di natura partecipativa che secondo la loro entità vanno distinte in qualificate e non qualificate
- Contratti di associazione in partecipazione
- Titoli non partecipativi (cioè, titoli tramite i quali non è possibile acquisire una partecipazione societaria), valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario
- Contratti derivati o altri contratti a termine
- Altri strumenti finanziari, non rientranti nelle categorie sopra elencate, quali i contratti produttivi di redditi di capitale, nonché i crediti

I redditi diversi si caratterizzano per la natura aleatoria (sono incerti a differenza dei redditi da capitale) del provento e sono pagati da una controparte di mercato (o contrattuale nel caso di derivati).

La tassazione è per cassa ed al netto dei costi ed oneri eventualmente sostenuti, nonché del reddito di capitale eventualmente compreso nel prezzo di cessione.

Possono essere positivi o negativi, in quanto sono frutto della differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi e dedotti i redditi di capitale maturati ma non riscossi.

Tassazione per masse: nell'ambito dei regimi fiscali che prevedono la compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze.

Gli strumenti finanziari partecipativi: le azioni

Titolare delle azioni è il socio, il quale viene remunerato mediante un dividendo variabile in relazione all'utile conseguito dall'impresa e partecipa alle decisioni deliberate dall'assemblea dei soci.

Si definiscono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente (alternativamente):

- Una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria superiore al 2% (quotate) o 20% (non quotate)
- Una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (società quotate) o 25% (società non quotate)

Diversamente, sono non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

Azioni/quote: tipologia di reddito

Le azioni/quote sono idonee a riconoscere in capo a chi le possiede sia redditi di capitale sia redditi diversi. Qualora una società abbia maturato utili e l'assemblea decide di procedere con la loro distribuzione, il socio percepirà un dividendo, che rientra tra i redditi di capitale.

Diversamente, ove lo stesso socio decida di vendere la propria partecipazione, allora realizzerà un reddito diverso.

Ai sensi dell'art. 44 TUIR sono redditi di capitale "gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di capitali" e dunque i dividendi di SpA e Srl.

Le modalità di tassazione dipendono dal soggetto percipiente.

- Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori: dal 1.1.2018: tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26%, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non. Gli utili prodotti dal 1.1.2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime, altrimenti si applica il previgente (imponibili dal 40% al 58.14% a seconda del momento di formazione).
- Utili percepiti da soggetti IRES:
 - o i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5% se si verificano le condizioni dell'art. 89, comma 2 TUIR.
 - o È imponibile per l'intero ammontare se la partecipazione è residente in un paese a regime fiscale privilegiato (art. 89 comma 3 TUIR).
 - o Per i soggetti IAS/IFRS, i dividendi relativi a strumenti finanziari detenuti "per la negoziazione" concorrono integralmente alla formazione del reddito nel periodo di percezione (art. 89 comma 2-bis TUIR)
- Società di persone: imponibile nei limiti del 40%, del 49.72% o del 58.14%.

Le azioni: i redditi diversi

Il reddito diverso derivante dalle azioni è costituito dal capital gain, determinato in sede di negoziazione secondo la regola generale: differenza fra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.

Plusvalenze realizzate da società di capitali

Per le società di capitali, se la partecipazione è in possesso dei requisiti per l'esenzione (art. 87 comma 1 TUIR – regime PEX) ovvero:

- Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recedente (criterio LIFO) – non richiesto per PEX dividendi
- Prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie – non richiesto per PEX dividendi
- Residenza fiscale della partecipata in uno stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato
- Esercizio da parte della partecipata di imprese commerciali (con la PEX dividendi sono escluse tutte le società di persone, con la PEX plusvalenze solo le società semplici).

La plusvalenze è imponibile nei limiti del 5% (tax rate effettivo 1.2%). In assenza dei suddetti requisiti, la tassazione del provento è invece integrale.

Obbligazioni

Interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni che costituiscono reddito di capitale. Costituisce reddito di capitale anche il cosiddetto scarto di emissione, ovvero il diritto di sottoscrivere ad ottenere alla scadenza una somma maggiore rispetto a quella versata al momento della sottoscrizione.

Il regime fiscale applicabile varia a seconda del soggetto percettore (nettisti e lordisti) e del soggetto emittente.

Soggetti emittenti:

- Cosiddetti grandi emittenti (Stato italiano e stati esteri white list, enti territoriali, banche, spa con azioni quotate in Italia e UE)
- Società non quotate

- Soggetti non residenti

Ai redditi di capitale derivanti dall'emissione di titoli obbligazionari ed equiparati, trova applicazione la ritenuta alla fonte del 26% (a titolo d'imposta nei confronti dei nettisti e a titolo di acconto nei confronti dei lordisti). Tuttavia ai prestiti obbligazionari e titoli equiparati emessi dallo Stato e soggetti equiparati, trova applicazione l'imposta sostitutiva del 12.5%. Inoltre, sui titoli per l'economia meridionale (Trem) trova applicazione l'aliquota agevolata del 5%.

Le obbligazioni: reddito diverso

Il reddito diverso viene determinato in sede di negoziazione e/o di rimborso secondo la regola:

- Differenza fra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto
- (più) ogni onere inerente alla loro produzione
- (meno) interessi passivi ed i redditi di capitale maturati ma non riscossi

Le plusvalenze sono assoggettate ad imposizione sostitutiva nella misura del 26% (applicata da soggetti diversi, a seconda del regime).

Le minusvalenze sono deducibili, nei modi previsti per il regime di tassazione prescelto, dalle plusvalenze realizzate su altre obbligazioni e/o su strumenti partecipativi, purché non assoggettati ad imposizione sostitutiva.

Gli strumenti finanziari non partecipativi

- Strumenti finanziari partecipativi: azioni (dividendi, utili – partecipazione al rischio d'impresa)
- Strumenti finanziari non partecipativi: rendite finanziarie (finanziamento impresa ma senza assunzione del rischio d'impresa)

Gli strumenti finanziari non partecipativi generano le cosiddette rendite finanziarie e raggruppano generalmente interessi e proventi derivanti da: mutui, depositi e conti correnti; obbligazioni, titoli di stato e titoli similari; titoli diversi dalle azioni e titoli similari; riporti e pronto contro termine su titoli e valute; altri impieghi di capitale (clausola residuale).

Il reddito di capitale è rappresentato da:

- Gli interessi
- La differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella versata originariamente

Gli interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze pattuite. Se percepiti da persone fisiche non imprenditori sono sempre soggetti ad imposta sostitutiva ed a ritenuta a titolo d'imposta. Se percepiti da persone fisiche imprenditori e/o da persone giuridiche sono sempre soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

Il reddito diverso è rappresentato dalle plusvalenze o minusvalenze realizzate in sede di negoziazione degli strumenti e sono costituite dalla:

- Differenza fra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto
- (più) ogni onere inerente alla loro produzione
- (meno) interessi passivi ed i redditi di capitale maturati ma non riscossi

Lo scomputo dei redditi maturati ma non riscossi è funzionale ad evitare doppie imposizioni.

I regimi fiscali dei redditi di natura finanziaria

I regimi fiscali dei redditi di natura finanziaria possono essere tre (D.lgs. 461/1997):

- Il regime del risparmio gestito: la tassazione avviene sulla base dell'intero risultato maturato
- Il regime del risparmio amministrato: la tassazione avviene su ciascuna plusvalenza realizzata
- Il regime della dichiarazione

Gli strumenti finanziari possono scontare una fiscalità diversa a seconda del regime in cui sono collocati.

Il regime del risparmio gestito

La gestione di patrimoni non è di per sé un investimento: si tratta in realtà di un servizio a disposizione del risparmiatore, che affida i propri risparmi ad operatori finanziari esperti al fine di ottenere una diversificazione del rischio ed un rendimento conveniente.

La gestione di patrimoni può essere collettiva (gestita, ad esempio, da SGR) oppure individuale, come in caso di un mandato di gestione conferito ad un intermediario da parte di un singolo investitore.

Ha durata indeterminata. Il risparmiatore può comunque richiedere in qualunque momento il rimborso totale o parziale del suo capitale (i tempi di rimborso sono rapiti e coincidono con i tempi tecnici necessari per la vendita dei singoli titoli).

I soggetti che hanno conferito ad intermediari autorizzati l'incarico di gestire patrimoni (denaro e beni) possono optare, con riferimento ai redditi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per applicazione del regime in esame.

In questo caso la tassazione avviene applicando l'imposta sostitutiva del 26% sul risultato della gestione maturato annualmente nel periodo di imposta.

L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario autorizzato e versata all'erario. I redditi così tassati non sono più soggetti alle imposte sui redditi, a ritenute o ad altre imposte sostitutive.

- Soggetti interessati

Si può applicare soltanto alla gestione di patrimoni non relativi all'impresa. Pertanto i contribuenti che possono optare per tale regime sono:

1. Soggetti IRPEF – persone fisiche, società semplici e società equiparate ex. art 5 del TUIR – che non operano nell'esercizio di arti e professioni o di imprese o di rapporti di lavoro dipendente
2. Soggetti IRES, che non operano nell'ambito del reddito di impresa (enti non commerciali ex. art 73, comma 1, lett. c) TUIR)
3. Soggetti non residenti, per le plusvalenze e i redditi di capitale prodotti in Italia

Ai sensi della CM 165/1998 sono ricompresi tra i contribuenti che possono optare per il regime anche i soggetti IRES esenti dalla relativa imposta.

- Soggetti esclusi

Non possono optare per il regime del risparmio gestito:

1. Le imprese commerciali
2. I fondi comuni di investimento, sia aperti che chiusi, sia mobiliari sia immobiliari
3. Le sicav
4. Fondi pensione

- **Intermediari autorizzati**

L'intermediario assume le decisioni di investimento/disinvestimento per conto del cliente. Gli intermediari autorizzati ad operare in regime di risparmio gestito sono iscritti in un apposito albo tenuto presso la CONSOB ed in particolare Banche e SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni di banche e imprese di investimento non residenti, Poste Italiane.

- **L'opzione del risparmio gestito**

Forma: l'opzione si esercita mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore. In caso di contratti cointestati, l'opzione ha effetto se esercitata da tutti i cointestatari.

Tempistiche: l'opzione può essere esercitata:

1. All'atto della stipula di ciascun contratto di gestione
2. Per i mandati di gestione già in essere anche in un momento successivo alla sottoscrizione del mandato

Durata: l'opzione esercitata in un periodo d'imposta ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi, salvo che il contribuente ne effettui la revoca, nel qual caso la revoca ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata comunicata all'intermediario

Revoca: l'opzione può essere revocata

1. Mediante dichiarazione scritta comunicata all'intermediario
2. In relazione a tutti i rapporti intrattenuti o soltanto per alcuni di essi
3. Entro la scadenza di ciascun anno solare (31 dicembre)
4. Con effetto per il periodo d'imposta successivo

Nel caso di contratti o altri rapporti cointestati, l'opzione perde efficacia solo se viene espressamente revocata da tutti gli intestatari.

L'efficacia dell'opzione può assumere una duplice veste:

- Immediata: cioè, a partire dal periodo d'imposta in corso per i nuovi rapporti di gestione
- Differita: cioè, a partire dal periodo d'imposta successivo, per i rapporti già in essere

- **Redditi interessati**

Il risparmio gestito si applica alle seguenti fattispecie: interessi su obbligazioni di società quotate, titoli di stato ed equiparabili, interessi e altri proventi dei conti correnti bancari (se giacenza media < 5% dell'attivo medio gestito), proventi derivanti da riporti, pronti contro termine e mutuo di titoli, dividendi percepiti da persone fisiche in società commerciali, plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni.

- **Redditi esclusi**

I redditi che non rientrano nel regime di risparmio gestito sono tassati secondo il regime ordinario. Anche se sono imputati al patrimonio gestito, devono essere dedotti dallo stesso, pertanto non concorrono a formare il risultato della gestione.

Sono esclusi dal risultato di gestione: i redditi esenti, i redditi esclusi da tassazione o soggetti a ritenuta alla fonte, i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, altri redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

- **Il principio di maturazione**

A differenza dei regimi dichiarativo e amministrato, il regime gestito si basa sul principio della maturazione (e non su quello del realizzo). L'effetto della partecipata modalità di calcolo del regime gestito, che, in estrema sintesi, assoggetta a tassazione la differenza fra il valore del patrimonio a fine anno e il valore del medesimo patrimonio a inizio anno, è quello di ammettere alla compensazione tra redditi di categorie differenti (redditi di capitale e plusvalenze/minusvalenze).

- **La base imponibile**

La base imponibile è costituita dal risultato maturato di gestione, indipendentemente dalla percezione dei relativi redditi:

- 1- Componenti positivi: valore del patrimonio gestito alla fine dell'anno solare, imposta sostitutiva accantonata fino a tale data, prelevamenti effettuati nell'anno
- 2- Componenti negativi: valore del patrimonio gestito all'inizio dell'anno, conferimenti eseguiti nell'anno, redditi maturati ma che devono essere esclusi dal risultato di gestione, oneri e commissioni relativi al patrimonio gestito

La gestione assume durante l'anno la natura di soggetto lordista: salvo alcune eccezioni i proventi che vengono distribuiti nel dossier gestito non scontano la tassazione a monte, ma vengono inclusi nella valutazione al 31.12 al lordo, e a fine anno scontano l'imposta sul valore complessivo.

La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabili dai regolamenti CONSOB (strumenti negoziati in mercati regolamentati -> prezzo relativo all'ultimo giorno di mercato aperto; strumenti non negoziati -> presumibile valore di realizzo).

La "misurazione del valore e la tassazione del risultato positivo di gestione registrato si ha anche in tutti i casi di trasferimento ad un altro rapporto di custodia, amministrazione o gestione, ancorché identicamente intestato. Differenza notevole rispetto al regime del risparmio amministrato. La destinazione di titoli ad un rapporto con opzione per il risparmio gestito è equiparabile a cessione a titolo oneroso (con conseguente tassazione delle plusvalenze latenti).

Il risultato della gestione è al netto degli oneri e delle commissioni relativi al patrimonio gestito (tasse sui contratti di borsa, commissioni di gestione e negoziazione di titoli e diritti, imposta di successione e donazione, spese sostenute per deposito e custodia di attività finanziarie)

Se il risultato di gestione è positivo, l'intermediario dovrà applicare sul risultato maturato l'imposta sostitutiva del 26%. La tassazione del 26% non riguarda i redditi diversi e i redditi di capitale derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 DPR 601/73 ed equiparati (titoli di stato, buoni fruttiferi postali, ...) computati nella misura del 48.08% e obbligazioni emesse da stati esteri con i quali sia possibile lo scambio di informazioni (white list) le quali non sono soggette ad imposizione (art. 6 D.lgs. 239/96).

L'eventuale risultato di gestione negativo (minusvalenze) di un periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

Se il contribuente intrattiene due o più rapporti di gestione con uno stesso intermediario, non è ammessa la compensazione tra i risultati (negativi e positivi) dei diversi rapporti.

Dopo la chiusura del rapporto il gestore rilascia al mandante una certificazione del risultato negativo di gestione.

Tale importo può essere utilizzato dal contribuente in abbattimento delle plusvalenze conseguite non oltre il quarto anno, sia che esse siano tassate nell'ambito di un rapporto con opzione per il regime amministrato, sia che esse scontino l'imposizione mediante la dinamica dichiarativa.

Il risultato di gestione negativo oggetto di certificazione può essere utilizzato anche in abbattimento del risultato di gestione di un altro rapporto con opzione per il regime fiscale del risparmio gestito (differenza rispetto al regime di risparmio amministrato).

Il regime del risparmio amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, i soggetti che hanno conferito ad intermediari autorizzati l'incarico di gestire patrimoni (denaro e beni) possono optare con riferimento ai redditi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione per applicazione del regime in esame.

In questo caso la tassazione avviene applicando l'imposta sostitutiva del 26% sul risultato delle singole plusvalenze realizzate. I redditi così tassati non sono più soggetti alle imposte sui redditi, a ritenute o ad altre imposte sostitutive.

- Soggetti interessati

Si può applicare soltanto alla gestione di patrimoni non relativi all'impresa:

1. Soggetti IRPEF che non operano nell'esercizio di arti e professioni o di impresa o di rapporti di lavoro dipendente
2. Soggetti IRES che non operano nell'ambito del reddito d'impresa
3. Soggetti non residenti per le plusvalenze prodotte in Italia.

- Soggetti esclusi dal regime e intermediari autorizzati

Come per regime del risparmio gestito

- Presupposti di applicazione

Il contribuente ha esercitato l'opzione per il risparmio amministrato mediante comunicazione all'intermediario dell'intenzione di avvalersi di tale regime e il contribuente deve avere un rapporto stabile con l'intermediario. Esercizi dell'opzione, durata, cessazione dell'efficacia ed efficacia dell'opzione come regime del risparmio gestito.

- Soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti il regime del risparmio amministrato è quello naturale; pertanto, esso viene applicato direttamente dagli intermediari anche in mancanza di esercizio dell'opzione. Il soggetto non residente può comunque rinunciare a tale regime, con effetto dalla prima operazione successiva.

- Redditi interessati

Il regime di risparmio amministrato si fonda sulla separazione tra redditi di capitale e plusvalenze di natura finanziaria. Ai redditi di capitale si applica il regime ordinario: ritenute alle fonte o imposta sostitutiva del 26%. Sulle plusvalenze di natura finanziaria realizzate l'intermediario applica una ritenuta del 26%.

La tassazione al 26% non riguarda i redditi diversi derivanti da obbligazioni e altri titoli equiparati computati al 48.08% e obbligazioni emesse da stati esteri white list le quali non sono soggette ad imposizione (come per regime di risparmio gestito).

Il regime si applica alle seguenti ipotesi di redditi diversi di natura finanziaria: plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazione, plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 TUIR, differenziali ed altri proventi realizzati mediante contratti derivati, plusvalenze od altri proventi realizzati mediante i rapporti o le cessioni di cui all'art. c-quinquies) dell'art. 67 TUIR.

- **La compensazione tra plus/minus**

La compensazione tra plusvalenze e minusvalenze non è libera ma occorre rispettare dei limiti e delle condizioni:

1. La compensazione opera solo sulle plusvalenze realizzate in un momento successivo, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta
2. Occorre quindi che sia sempre realizzata prima la minus, la quale verrà poi recuperata con una plus successiva, se invece viene realizzata prima la plus, eventuali minus successive non possono essere utilizzate per compensarla retroattivamente. Un'operazione si considera successiva se effettuata il giorno successivo rispetto a quella in cui è realizzata la prima. Per valutare se un'operazione è successiva, rileva la data di regolamento del titolo, e non quella in cui viene data la disposizione di vendita.

La compensabilità è possibile solo tra plus e minus realizzate nelle successive operazioni, ma sempre nell'ambito del medesimo rapporto intrattenuto con l'intermediario. La compensabilità è possibile solo tra plus e minus realizzate nelle successive operazioni, ma sempre nell'ambito del medesimo rapporto intrattenuto con l'intermediario. La compensabilità è consentita solo con le plusvalenze del medesimo periodo d'imposta o con quello dei successivi quattro anni, non oltre.

- **Vantaggi del risparmio amministrato**

L'investitore non agisce in prima persona nei confronti del fisco, il contribuente è sollevato da ogni adempimento tributario, il contribuente è tassato in caso di effettiva percezione del capital gain, esclusione dalla disciplina del monitoraggio fiscale

- **Svantaggi del risparmio amministrato**

Non si possono compensare redditi di capitale (es. interessi) e redditi diversi (plus e minusvalenze). Le minusvalenze possono essere riportate e compensate con i risultati positivi di gestione, ma al massimo per quattro anni. Nel caso di investimenti esteri, l'intestatario del rapporto non è tenuto alla compilazione del quadro RW limitatamente alle consistenze presenti nel rapporto di risparmio amministrato.

Il regime della dichiarazione

Non ha bisogno di alcun esercizio di opzione: è il regime che opera di default, salvo che per il caso dei soggetti non residenti e per le quote di OICR (per i quali il regime naturale è quello del risparmio amministrato). Non prevede il coinvolgimento dell'intermediario ed il contribuente sconta la tassazione mediante la presentazione della dichiarazione e con effettuazione dei versamenti corrispondenti. Oneri a carico del contribuente e sotto la sua responsabilità.

È possibile compensare le minusvalenze con le plusvalenze relative all'intero periodo d'imposta. L'eccedenza di minusvalenze può essere impiegata nei quattro periodi successivi alla realizzazione delle stesse.

Non possono compensarsi redditi di capitale e redditi diversi, che restano categorie autonome. I redditi di fonte estera saranno oggetto di monitoraggio fiscale (quadro RW).

Nel regime dichiarativo vi è una netta separazione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. Le minusvalenze possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze e non anche i redditi di capitale: ciò vuol dire che in assenza di plusvalenze (o laddove le plusvalenze non siano capienti) le minusvalenze non potranno essere utilizzate per pagare meno imposte sui redditi di capitale.

Tali minusvalenze non potranno naturalmente neppure essere utilizzate all'interno della dichiarazione per compensare redditi appartenenti ad altre categorie (es. redditi da lavoro).

L'eventuale risultato negativo di un periodo d'imposta è computato in diminuzione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che l'eccedenza negativa sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze sono state realizzate.

A differenza di quanto accade nel regime del risparmio amministrato, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla successione temporale all'interno del periodo d'imposta.

- Vantaggi

Compensabilità libera dei redditi diversi: non rileva se siano state realizzate prima le plusvalenze o le minusvalenze

- Svantaggi

Tutte le scelte di investimento/disinvestimento devono essere seguite direttamente dall'investitore, i redditi finanziari devono essere puntualmente indicati nella dichiarazione dei redditi, nel caso in cui i titoli siano esteri, l'investitore deve anche compilare il quadro RW della dichiarazione (monitoraggio fiscale), è oneroso per il contribuente che deve tenere documentazione di tutte le operazioni effettuate.

LEZIONE 20 – VERIFICHE, ACCERTAMENTO E CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – 02.10.2023

L'attività di verifiche e accertamento

L'accertamento risulta da un'attività di controllo precedentemente effettuata (salvo "accertamenti a tavolino") da parte dell'amministrazione finanziaria. Il contribuente dichiara, versa le sue imposte e l'amministrazione finanziaria svolge un controllo su quanto dichiarato dal contribuente (si è assolto correttamente agli obblighi? Dichiarazione, liquidazione, versamento).

L'Agenzia delle entrate non è l'unico organo preposto al controllo dei tributi, per IMU e TASI (tributi locali) sono controllati dal Comune, le verifiche sulle accise e tributi doganali sono ad opera dell'Agenzia delle Dogane.

I controlli si possono dividere in due tipologie:

- Controlli cartolari: molto veloce, passa per la dichiarazione. Tutte le dichiarazioni sono sottoposte a questi controlli automatici. Es: si dichiara di dover versare 100 di imposte, ne sono pagate 25. I 75 saranno individuati dal controllo automatico.
 - o Controlli automatizzati delle imposte dirette e IVA (art. 36-bis DPR 600/1973 e art 54 bis DPR 633/1973): controlli automatici per via software (100% automatico). Quando il software determina un'irregolarità, l'Agenzia procede all'invio di un avviso bonario (comunicazione di irregolarità al contribuente) con cui viene invitato a regolarizzare la propria posizione, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni (sanzione piena del 30%, ridotta al 10%). La mancata risposta all'avviso bonario porta alla notifica di una cartella di pagamento: vero e proprio accertamento con sanzioni piene. È l'atto che il contribuente può impugnare (a differenza dell'avviso bonario che non è impugnabile). Deve essere impugnato entro 60 giorni, altrimenti si considera definitivo.
 - o Controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter DPR 600/1973): c'è un controllo finale dal parte del funzionario. Si ha solitamente con le deduzioni applicate. Viene inviato al contribuente un avviso automatico dove si chiede di documentare le deduzioni, il contribuente produce i documenti e il funzionario controlla velocemente se aspetta o meno la deduzione. Non c'è un'attività di indagine/ispettiva.
- Controllo sostanziale: "qualcuno ci mette la testa", materialmente effettua un controllo sulla dichiarazione per evidenziare, ad esempio, dei corrispettivi non dichiarati. Il controllo di tipo sostanziale consiste, invece, nella compiuta analisi della posizione fiscale del contribuente, rappresenta dunque un controllo che va oltre l'analisi cartolare delle dichiarazioni. Ci si rapporta con la GdF e l'Agenzia (contestazioni, chiarimenti, ...) che effettuerà direttamente il controllo o notificherà un questionario, invito a comparire, ...

Es: il cliente riceve una cartella di pagamento per un credito di imposta di ricerca e sviluppo. L'amministrazione contesta che l'attività di ricerca e sviluppo non è meritevole dell'agevolazione. Se questo controllo viene fatto tramite controllo automatizzato è impugnabile dato che è necessario entrare nel merito, si dovrà quindi procedere con un controllo sostanziale.

Il controllo cartolare, infatti, non implica valutazioni in quanto pensato esclusivamente per verificare la regolarità formale delle dichiarazioni. Pertanto il controllo cartolare non può sostituirsi né interferire con la seconda tipologia di controllo, ossia l'attività di accertamento vera e propria (quella sostanziale). Qualora tale soluzione avvenga (ossia venga usato il controllo cartolare per verificare posizioni sostanziali, il contribuente può eccepire la legittimità della ripresa impositiva avanti al giudice tributario (Cass. N. 21178/2008 e n. 5460/2008).

Accessi, ispezioni e verifiche

Il comportamento ostruzionistico del contribuente è sanzionato con sanzioni pecuniari. In aggiunta i documenti/prove che non sono state messe a disposizione dell'Agenzia/GdF, non possono essere usate sia in fase di accertamento che di contenzioso (i documenti non esibiti o per i quali il contribuente dichiara di non esserne in possesso, non possono essere presi in considerazione).

Principi dell'ordinamento: interesse dell'amministrazione a verificare il corretto comportamento del contribuente vs verifica non illegittima/completamente arbitraria non esponendo il contribuente a ulteriori danni.

Le verifiche hanno un tempo massimo di 60 giorni (di 30 giorni salvo proroga di ulteriori 30 giorni), non deve precludere il contribuente nello svolgere la propria attività e devono svolgersi durante l'orario di lavoro. Ci sono limiti riguardo agli atti ispettivi: per accedere all'abitazione del contribuente, aprire determinate cassaforti, ... serve l'autorizzazione (anche del PM).

Sotto il punto di vista pratico la GdF richiede di procedere ad un'ispezione dei server, ai flussi di e-mail scambiati. Procedono poi alla verifica dei libri contabili (corrispondenza, versamento delle imposte, ...). Sulle poste da verificare sulle linee guida diramate dalla GdF e dall'Agenzia delle Entrate si procede ad una più analitica attività (crediti ricerca e sviluppo, transfer pricing, perdite, plusvalenze, ...). Durante la verifica il contribuente fornisce le proprie spiegazioni.

Al termine della verifica fiscale è redatto un Processo Verbale di Costatazione (PVC): è un verbale nel quale sono rendicontate dei controlli eseguiti, le domande fatte e le risposte date dal contribuente. Una copia viene consegnata al contribuente, una viene tenuta dall'Agenzia ed eventualmente, una terza copia al procuratore della Repubblica (se ravvisano un'ipotesi di reato – es. fatture false, infedele dichiarazione, ...).

Il contribuente riceve il verbale che rendicontra le attività eseguite, non c'è una pretesa nei suoi confronti. Il contribuente può:

- Non fare nulla: il verbale viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate che emetterà l'avviso di accertamento
- Fare ravvedimento nel caso in cui si sa di avere torto (con sconto su sanzioni e interessi)
- Presento le mie osservazioni al verbale: si denota un comportamento collaborativo indirizzando l'attività dell'agenzia delle entrate verso la strada che si ritiene giusta. Ci sono infatti 60 giorni di tempo nei quali è possibile presentare le proprie osservazioni. L'AdE non può emettere l'avviso di accertamento, in questo caso è nullo salvo casi di estrema e motivata urgenza – es. l'impresa sta per fallire.

Il PVC non recando una pretesa, non è impugnabile.

Inviti a comparire, richieste e questionari

Esistono ulteriori poteri per le autorità fiscali:

- Invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzi di rappresentate per fornire dati e notizia
- Inviare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti
- Inviare i contribuenti questionari relativi a dati e notizie proprie o di terzi
- Richiedere alle PA la comunicazione di dati, notizie e documenti
- Richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso Notai
- Richiedere a banche, poste, assicurazioni e intermediari finanziari dati, notizie e documenti

- Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti
- Richiedere agli amministratori di condominio notizie e documenti

Anche in questo caso, le notizie e i dati non forniti, così come gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi su richiesta dell'ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede sia amministrativa che contenziosa.

La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti come la mancata risposta ai questionari legittima l'ufficio all'accertamento induttivo cosiddetto puro. Inoltre, la mancata osservanza degli inviti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Costituisce reato esibire o trasmettere atti o documenti falsi.

L'accertamento

Accertamento come attività: valutazione delle prove raccolte in fase di controllo vs accertamento come atto: atto che reca la pretesa impositiva che il contribuente può contrastare rivolgendosi al giudice tributario.

Modalità di accertamento: in rettifica e analitico, in rettifica e sintetico, analitico contabile, analitico induttivo, extracontabile o induttivo puro.

Principi in ambito di accertamento:

- Unitarietà dell'accertamento

Quando l'amministrazione esegue un'attività di accertamento, questa deve concludersi con un unico atto di accertamento (non è possibile avere "avvisi di accertamento a pioggia" – si vuole evitare un ricorso per ogni avviso di accertamento).

In deroga a questo principio l'accertamento integrativo prevede che l'amministrazione venga a conoscenza di ulteriori fatti riguardo a quella posizione, che aggrava la posizione del contribuente. Il nuovo avviso di accertamento deve essere basato su elementi nuovi. Attenzione alla verifica dei termini di decadenza degli eventuali accertamenti integrativi.

- L'accertamento parziale

L'amministrazione può anche procedere con l'emissione di un accertamento parziale: riguarda una specifica posta della dichiarazione (e sulla base di una specifica segnalazione qualificata – almeno teoricamente). Con un accertamento parziale l'amministrazione emette l'atto ma non consuma il proprio potere di accertamento.

- L'abuso del diritto (l'elusione)

Aggiramento delle disposizioni: una o più operazioni sono prive di sostanza economica, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Chi evade si pone frontalmente in contrasto con la norma.

Essendo più "fumoso" il legislatore ha predisposto determinati obblighi per l'amministrazione: è necessario un contraddittorio rafforzato per andare a verificare che la condotta sia effettivamente abusiva. Non è quindi possibile emettere direttamente l'avviso ma è necessario invitare il contribuente presso l'amministrazione facendo in modo che questo spieghi perché la condotta non è abusiva/perché persegue altre ragioni extra-fiscali (civilistici, societari, commerciali, ...).

Es: contestazione di trasferimento da una regione ad un'altra dato un carico fiscale minore (su bolli, imposte, ...). L'Amministrazione sostiene che il trasferimento è stato fatto solo per il vantaggio fiscale. Dopo essere stato invitato in contraddittorio, è possibile spiegare che, se da un lato è vera l'esistenza del vantaggio fiscale, ma ci sono altri motivi extrafiscali (es. ho rapporti con la casa madre in regione X, ho gli uffici lì, ho dei collegamenti con il territorio, ...)

L'onere dell'amministrazione è quindi l'invito ad un contraddittorio preventivo notificando il questionario antiabuso al contribuente (60 giorni di tempo per spiegare perché la condotta è abusiva). Trascorsi 60 giorni l'amministrazione può emettere avviso di accertamento.

Requisiti dell'atto di accertamento

- Tempestività: emesso entro i termini di decadenza
- Competenza: emesso dall'ente impositore competente
- Motivazione: esplicitazione delle ragioni alla base della pretesa elevata nei suoi confronti
- Parte dispositiva: recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate
- Avvertimenti: garanzia del diritto di difesa del contribuente
- Sottoscrizione: in quanto atto amministrativo provvedimento che manifesta la volontà dell'Ufficio, deve essere sottoscritto

Il contraddittorio procedimentale

Non esiste un obbligo generalizzato per l'amministrazione finanziaria di svolgere un contraddittorio. L'amministrazione può quindi emettere direttamente un avviso di accertamento "a tavolino".

L'obbligo ce l'ha solo nel caso in cui una norma lo imponga (es. abuso del diritto, PVC, redditometro, ...).

Per i tributi armonizzati la Corte di Giustizia dell'UE ha stabilito che esiste un obbligo di contraddittorio preventivo. In questo caso però è necessario superare un test di residenza (a differenza dell'abuso del diritto): se foste stati chiamati sareste stati in grado di dire qualcosa su quell'accertamento.

LEZIONE 22 – FOCUS: I METODI DI ACCERTAMENTO, GLI ISA E IL REDDITO D'IMPRESA – 04.10.2023

I metodi di accertamento

L'amministrazione finanziaria dispone sempre di più strumenti su cui basarsi per l'attività di accertamento: Intrastat, esterometro, fatture elettroniche, ... Il dettaglio delle singole voci è in capo al contribuente, l'amministrazione deve quindi colmare questo "gap".

Non esiste un solo metodo di accertamento ma ne esistono diversi a seconda delle situazioni e del contribuente. Questi infatti variano a seconda:

- Della tipologia di imposta (es. regole per IVA, altri per tributi locali, altri per tributi d'atto – vedi registro)
- Della natura del soggetto destinatario dell'attività di accertamento (es. soggetti professionisti/imprenditori vs dipendenti)
- Della situazione sostanziale del contribuente (es. contribuente che trasmette la dichiarazione e contribuente che non la trasmette pur avendo reddito – evasore totale).

Accertamento in rettifica sul reddito – soggetto che non esercita attività d'impresa, arte o professione

- Accertamento in rettifica analitico: mi accorgo che il contribuente è stato infedele, effettuo quindi una rettifica in aumento di una specifica voce/categoria reddituale.

Es: pensionato con immobile locato. Emette il reddito da fabbricato. L'amministrazione se ne accorge e rettifica il quadro RB (redditi da fabbricati) -> questo effetto incide sul quadro RN con un obbligo di versare una maggiore imposta.

Non fa un'analisi globale, si riferisce ad una specifica voce. Il potenziale importo evaso viene ricostruito correggendo, non direttamente il reddito complessivo dichiarato dal contribuente, bensì una o più categorie reddituali che lo compongono, avvalendosi anche di presunzioni semplici qualificate ex art. 2729 cc (ossia dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).

- Accertamento in rettifica sintetico: è un accertamento più approssimativo. L'amministrazione non rettifica una singola voce della dichiarazione ma rettifica sinteticamente l'intero reddito del contribuente (vedi redditometro – consumi e spese del contribuente).

Si può vincere questa presunzione provando la fonte, lecita, di tali somme (es. donazione, prestiti, ...), dell'esistenza di redditi che non rientrano in dichiarazione (es. dossier titoli in regime amministrato/gestito) o del disconoscimento di determinati acquisti/consumi (es. la Lamborghini non l'ho acquistata).

L'accertamento sintetico riguarda il reddito complessivo del contribuente, non una singola voce. La determinazione del reddito sintetico si basa sul "redditometro". Per l'acquisto di beni di importo significativo è infatti richiesto il codice fiscale, a tal fine infatti il venditore procederà all'invio all'amministrazione finanziaria dell'acquisto.

Accertamento in rettifica sul reddito – soggetto tenuto alle scritture contabili (esercante attività d'impresa, arte o professione)

Il contribuente ha un supporto in più in presenza delle scritture contabili. L'attività di verifica procede quindi con la verifica delle scritture: libri contabili, libro IVA, mastrini, ...

Gli strumenti a disposizione dell'amministrazione sono diversi, data la diversità del contribuente. Le scritture contabili, per essere impiegate nella verifica, devono essere considerate attendibili (non ha errori, alterazioni, omissioni -> mancano fatture, sono state stralciate pagine di libri giornali, ...).

Nel caso in cui la contabilità sia alterata, inattendibile o infedele, l'amministrazione può prescindere completamente dalla contabilità svolgendo accertamenti presuntivi/estimativi (che sono a danno del contribuente).

Non è sempre detto che una contabilità attendibile e formalmente corretta possa escludere determinate tipologie di accertamenti: la presenza di dati extracontabili (es. contabilità in nero) può essere utilizzata per rettifiche della contabilità (rettifica in modo analitico). L'attendibilità della contabilità preclude accertamenti estimativi/presuntivi.

- Accertamento analitico contabile: raffronto con la contabilità. Non c'è spazio di criteri presuntivi ed estimativi. È il caso in cui si è in presenza di uno sfasamento tra dichiarazione e bilancio.

La dichiarazione è infatti predisposta sulla base del bilancio, riguarda specifiche voci. Es. in bilancio hai ricavi per 100.000 euro, in dichiarazione me ne indichi 10.000. Es2: trovo una fattura non inserita in dichiarazione, apporto una modifica alla contabilità.

- Accertamento analitico induttivo: esistono degli strumenti per valutare globalmente se il contribuente abbia assolto o meno i propri debiti tributari. Non abbiamo il redditometro ma gli studi di settore.

Es: tu contribuente che svolgi quella professione con quegli addetti e quei locali dovresti avere un reddito di X.

Gli studi di settore (nati nel '93) sono parametrati al singolo periodo di posta (l'anno può andare bene o male; quindi, ci può essere uno scostamento dalla media). Es: ho un incendio/allagamento nel capannone. Il legislatore se ne rende conto e introduce gli Indici Sintetici di Affidabilità (approvati nel 2017 e pian piano stanno entrando in vigore). Guardano la globalità del contribuente (la sua storia) e non imputano un reddito al contribuente. Danno un punteggio come contribuente, nel caso in cui questo sia elevato c'è una semplificazione tributaria.

Accertamento analitico contabile e analitico induttivo ai fini IVA

Come per le imposte sui redditi ci sono accertamenti di tipo induttivo e accertamenti di tipo analitico.

L'accertamento induttivo-extracontabile sul soggetto tenuto alle scritture contabili

Se la contabilità è totalmente inattendibile o se il contribuente ha tenuto un comportamento scorretto (es. non esibisce le scritture) nei confronti dell'amministrazione finanziaria, scattano dei poteri da parte dell'amministrazione per reagire rispetto al contribuente infedele.

L'amministrazione può quindi procedere ad una stima sulla base di presunzioni semplici (non quindi dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza) per ricostruire il reddito del contribuente.

Si ricorda che i documenti non esibiti o non prodotti durante le verifiche fiscali comportano la preclusione del contribuente alla presentazione in fasi successive di questi documenti. È possibile che l'amministrazione accetti in via informale questi documenti

L'accertamento d'ufficio

Il contribuente non presenta la dichiarazione (mancata/invalida presentazione). L'amministrazione presume il reddito del contribuente. Le sanzioni solitamente non sono irrogate ai minimi di limiti di legge in situazioni patologiche (le sanzioni possono arrivare anche a 2-3 volte l'imposta).

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale

L'ordinamento è stato impostato su un'attività di controllo successiva da parte dell'amministrazione (a posteriori). A partire dal 2015 l'amministrazione italiana (ed europea) si rende conto che per i grossi contribuenti è fallimentare, in particolar modo per i grossi contribuenti.

La logica, quindi, inizia a spostarsi verso un controllo anticipato – compliance. È importante raggiungere la certezza del diritto. Il regime di adempimento collaborativo è rivolto ad imprese con fatturato > 1mld tramite il quale si giunge preventivamente alla redazione di una dichiarazione insieme all'amministrazione (es. io contribuente voglio fare x investimenti, sei d'accordo amministrazione? È una sorta di interpello velocizzato). Il vantaggio, oltre ad una riduzione delle sanzioni e dei termini, si ha dei funzionari dedicati che seguono l'azienda al 100%.

Non è possibile però avere un funzionario di riferimento per ogni società: si pensa quindi agli indici sintetici di affidabilità. Il contribuente compila una "pagella", gli viene quindi attribuito un punteggio fiscale sulla base di indici di affidabilità/anomalia. La probabilità di controllo diminuisce all'aumentare del punteggio.

Gli ISA sostituiscono gli studi di settore e riguardano tutta la storia del contribuente (perdite, ricavi, ...). Non si tratta più di uno specifico reddito attribuito ma c'è una valutazione sull'affidabilità fiscale.

- Indicatori di affidabilità: ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, durata e decumulo delle scorte di magazzino
- Indicatori di anomalia: dati contabili e/o gestionali anomali, gravi incongruenze aventi fonte di disallineamenti non giustificabili tra quanto dichiarato e le informazioni nei modelli dichiarativi e banche dati nei diversi periodi di imposta

Benefici premiali:

- Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative
- Esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi
- Impossibilità di determinare in via sintetica il reddito complessivo
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- Riduzione, di almeno un anno, dei termini per gli accertamenti
- Esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA

NB: Reddito d'impresa secondo l'art. 55 TUIR non richiede il requisito dell'organizzazione

LEZIONE 26 – IVA NAZIONALE E COMUNITARIA, PRESUPPOSTI E ADEMPIMENTI – 11.10.2023

Il passaggio dall'IGE all'IVA

Prima dell'introduzione dell'IVA si applicava l'IGE (tributo plurifase sul valore pieno). Un'imposta che tendeva ad incrementare il prezzo di ogni bene non essendo possibile procedere con la deduzione del tributo applicato nelle fasi precedenti. Si imponeva sui trasferimenti dei beni in tutto il loro valore, e non solamente su quello aggiunto.

Dal 1.1.1973 è stata introdotta l'IVA: Imposta sul Valore Aggiunto sia per ragioni di carattere unionale (essendo un tributo europeo) che per evitare le distorsioni di carattere interno (vedi sopra).

Introduzione, l'oggetto dell'imposta

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta di fonte eurounitaria. Le precedenti fonti normative sono rifluite nella Dir. 112/2006/CE. La normativa nazionale attuativa più importante è contenuta:

- Nel DPR 633/1972 che istituisce l'IVA
- Nel DL 331/1993 (convertito con L 427/1993) che disciplina il regime dell'IVA intracomunitaria

La ricchezza colpita dall'IVA (oggetto del tributo) è la parte del reddito destinata al consumo (tra le concezioni di reddito abbiamo reddito entrata, reddito prodotto – vedi IRPEF e reddito consumo – parzialmente in IVA).

L'imposta sul valore aggiunto costituisce il più importante tributo sui consumi previsto dalla normativa comunitaria e rappresenta, per tale ragione, uno degli strumenti fiscali più rilevanti – tra quelli previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea – per la realizzazione delle finalità politiche, economiche e sociali alla base del Trattato di Roma del 25 marzo 1957.

Quest'ultimo, recepito con la L 1203/1957, nel porre le fondamenta della CEE (Comunità Economica Europea), sottolineava l'importanza di attuare una piena libertà di circolazione delle persone, dei capitali e delle merci.

A tal fine l'art. 3 individua come priorità anche il conseguimento di alcuni obiettivi in materia legislativa, che presupponevano scelte di carattere tributario.

Tra queste rientravano:

- L'abolizione tra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci
- L'abolizione di tutte le cosiddette "misure di effetto equivalente"
- L'istituzione di una tariffa doganale comune nei confronti degli Stati terzi
- L'applicazione di procedure tali da permettere il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune.

Più precisamente, con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto si sono volute conseguire:

- La neutralità che l'imposta, così costituita, assicura sul piano sia interno che internazionale
- Una (conseguente) semplificazione dei rapporti fiscali tra Stati membri dell'Unione Europea con perfetta realizzazione del principio di tassazione dei beni e servizi nel paese di destinazione

- Ciò, perché l'IVA, in linea teorica-astratta, consente di realizzare, la perfetta trasparenza dell'imposizione sugli scambi e quindi di evitare:
 - o Ogni effetto cumulativo
 - o Ogni complessità di imposte compensative o di rimborsi all'esportazione

Dall'altro lato, ci si è voluti avvalere dell'attitudine dell'IVA a favorire:

- Lo sviluppo delle imprese
- La loro razionalizzazione produttiva

Da una parte, infatti, gli investimenti sono favoriti:

- Dall'immediata e totale detraibilità dell'imposta pagata sull'acquisto
- Il peso finanziario delle scorte è ridotto dalla possibilità di portare tutta l'IVA relativa agli acquisti immediatamente in detrazione da quella gravante sulle vendite

Adeguandosi con il DPR 24/197 e 94/1979, alla VI direttiva del Consiglio della CEE del 17.05.1977 si è poi realizzata una più intensa uniformità nella disciplina dell'IVA.

Ciò soprattutto per sostituire ai contributi finanziari degli Stati membri, risorse proprie della Comunità, tra le quali quelle derivanti dall'applicazione dell'IVA con un'aliquota comune a una base imponibile determinata:

- In modo uniforme
- Secondo regole europee condivise

L'IVA dunque è un'imposta:

- Indiretta
- (indiretta) sul consumo

Il consumo è un indice di ricchezza che il legislatore (ex. art 23 Cost) ha ritenuto di aver attitudine alla contribuzione fiscale perché manifestazione di capacità contributiva (ex art 53 Cost).

Non a caso, le variabili che possono contribuire a misurare il benessere economico individuale includono il reddito, la ricchezza, la spesa per beni di consumo, le condizioni abitative e il possesso di beni durevoli.

L'IVA: profili generali

L'IVA (Dir. 112/2006/CE, DPR 633/1972) è:

- Un'imposta generale sui consumi
- Un'imposta proporzionale atteso che il suo ammontare dipende dal prodotto tra il prezzo del bene e l'aliquota relativa, a prescindere dal numero di passaggi che il bene subisce nel corso del processo produttivo-distributivo

Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. Si applica inoltre alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 DPR 633/72).

Le operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti) seguono regole specifiche stabilite in via transitoria dagli art. 36-60 del DL 331/1939, convertito con L 427/1993).

Una quota del gettito è destinata al finanziamento delle istituzioni europee. Ciò spiega anche la straordinaria attenzione delle istituzioni dell'Unione Europea verso il tributo e ogni forma di abdicazione da parte degli stati membri (vedi caso CGUE C132/06).

IVA: nozione di "cessione di beni"

Fonte normativa: art. 2 del DPR 633/1972.

Costituiscono cessioni di beni gli atti:

- a titolo oneroso
- che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere (primo comma).

Il secondo comma prevede delle ulteriori specifiche ipotesi di fattispecie integranti una "cessione di beni". Ad esempio:

- Le vendite con riserva di proprietà
- Le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti
- Le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto.

Non costituiscono invece "cessione di beni" (a norma dell'art. 2):

- Le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro
- Le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda
- Le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni
- Le cessioni di valori bollati e postali, marche e assicurative e similari.

Le ipotesi richiamate costituiscono soltanto un esempio delle fattispecie richiamate dall'art. 2.

L'IVA: nozione di prestazione di servizi

Fonte normativa: art. 3, DPR 633/1972.

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

E ancora, costituiscono altresì prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

- Le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili
- Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili
- I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merce, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni
- Le somministrazioni di alimenti e bevande
- Le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

L'IVA: il meccanismo applicativo

Il meccanismo applicativo prevede: l'obbligo a carico dell'imprenditore o del lavoratore autonomo (soggetti passivi IVA) di applicare l'IVA sulle cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato, in misura proporzionale al corrispettivo, di addebitarla al cliente (rivalsa) e di riversarla

all'Erario al netto dell'imposta pagata sugli acquisti (detrazione) con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza (metodo imposta da imposta).

In ambito IVA occorre distinguere tra due differenti posizioni relative al:

- Contribuente di diritto (imprenditore o lavoratore autonomo)
- Contribuente di fatto (privato consumatore).

Alla suddetta distinzione si associano due implicazioni:

- Il contribuente di diritto assolve agli obblighi previsti dalla legge
- Il contribuente di fatto subisce l'onere economico del tributo

L'IVA: presupposti

Un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- Presupposto cosiddetto oggettivo

Ai fini dell'IVA la fattispecie deve essere inquadrata in una cessione di beni o prestazione di servizi. Ai fini dell'IVA occorre dunque ricondurre la fattispecie nell'ambito della casistica normativamente prevista.

- Presupposto cosiddetto soggettivo

Ai fini dell'IVA il suddetto presupposto deve considerarsi integrato ogni qualvolta la prestazione di servizi o la cessione di beni sia effettuata da imprese, artisti, professionisti, nell'esercizio della propria attività.

Inoltre, le importazioni sono tassate a carico di chiunque le abbia effettuate (compresi privati consumatori).

- Presupposto cosiddetto territoriale

Il suddetto presupposto deve considerarsi indicato ogniqualvolta la fattispecie (ovvero la cessione di beni o la prestazione di servizi) sia effettuata nel territorio dello stato.

Per territorio dello stato si intende il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano.

Quindi non sono soggette ad IVA le esportazioni per la mancanza del requisito della territorialità.

L'IVA: attività economiche

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione deve essere realizzata nell'esercizio dell'impresa di arti o professioni, come definite dagli art. 4 e 5 del decreto IVA.

L'art. 4 definisce l'esercizio di impresa ai fini IVA. I criteri ricalcano in gran parte la definizione d'impresa rilevante per le imposte sui redditi.

Esiste così un criterio soggettivo, tale che è effettuata nell'esercizio di impresa qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi compiuta da: società di capitali, di fatto, in nome collettivo e accomandita semplice, enti con oggetto almeno principale commerciale.

Fuori da questa ipotesi (ad esempio, nel caso di persona fisica) si applica il criterio obiettivo.

Sicché costituiscono attività di impresa tutte le attività, svolte in modo abituale, che configurano fonte di reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi.

Il requisito soggettivo è integrato anche qualora l'operazione venga realizzata nell'esercizio di arti e professioni

Art. 5, comma 1 per esercizio di arti e professioni si intende *“l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.”*

In pratica vi rientra ogni attività abituale indipendente non integrante attività imprenditoriale.

L'IVA: operazioni imponibili, non imponibili ed esenti

Le operazioni che rientrano nel campo applicativo del tributo, assumendo tra loro una diversa rilevanza, formale e sostanziale, si distinguono in: operazioni imponibili, operazioni non imponibili e operazioni esenti.

- Operazioni imponibili

Le operazioni imponibili determinano il sorgere dell'obbligazione tributarie e degli obblighi formali ad essa connessi

Il compimento di tali operazioni da parte dell'operatore economiche (operazioni attive) è fisiologicamente collegato agli acquisti operati a monte dal medesimo soggetto (operazioni passive) con pieno riconoscimento del diritto di detrazione per l'IVA assolta in relazione a questi ultimi acquisti.

Sono operazioni imponibili quelle che soddisfano i requisiti soggettivo, oggetto e territoriale di cui all'art. 1 del DPR 633/1972.

Le operazioni non imponibili non determinano la nascita dell'obbligazione tributaria essendo però soggette a tutti gli obblighi formali ovvero:

- fatturazione
- registrazione
- dichiarazione

Nonostante la mancata applicazione del tributo, la detrazione d'imposta è ammessa senza limiti con riferimento all'imposta assolta “a monte” sui beni e servizi acquistati ed impiegati per la loro effettuazione.

- Operazioni non imponibili

Sono operazioni non imponibili quelle che soddisfano i requisiti di cui all'art. 1 del DPR 733/1972 ma per le quali la legge espressamente prevede la non applicazione del tributo e la natura di operazioni non imponibili (ad es. esportazioni, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie).

Le ragioni della non imponibilità attengono a profili di extraterritorialità.

- Operazioni esenti

Le operazioni esenti non determinano la nascita dell'obbligazione tributaria essendo però assoggettate agli obblighi di natura formale (tra cui quello di fatturazione).

A differenza delle operazioni non imponibili, esse comportano esclusioni o limitazioni al diritto di detrazione per il soggetto passivo che le attua relativamente agli acquisti operati a monte.

Sono operazioni esenti quelle che soddisfano i requisiti dell'art. 1 del DPR 633/1972 ma per le quali la legge espressamente prevede:

- la non applicazione del tributo
- la natura di operazioni esenti

Le scelte legislative di operare esenzioni dell'IVA possono essere diverse ed originare da motivazioni politiche, sociali e fiscali.

Rimangono invece totalmente estranee alla disciplina dell'imposta non soltanto in termini di nascita delle obbligazioni ma anche con riferimento agli obblighi formali ed ai diversi rapporti IVA, le cosiddette "operazioni escluse".

Queste ultime:

- non integrano i requisiti di cui all'art. 1 del DPR 633/1962
- o i requisiti che lo stesso legislatore espressamente qualifica come tali

L'IVA: la rivalsa

Il meccanismo di applicazione dell'IVA si fonda su due situazioni giuridiche soggettive, ovvero:

- la cosiddetta "rivalsa"
- la cosiddetta "detrazione"

L'istituto della rivalsa consente la traslazione normativa dell'IVA, prevedendo in capo al soggetto tenuto ad assolvere l'imposta, il diritto/dovere di traslare l'onere del tributo in capo a un soggetto diverso.

Ai sensi dell'art. 18 del DPR 633/1972, l'operatore economico che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente.

La rivalsa determina il sorgere di un credito nei confronti del cessionario/committente. La traslazione deve essere evidenziata in fattura, nel senso che il cedente/prestatore è tenuto a specificare l'importo addebitato a titolo di rivalsa.

L'obbligatorietà della rivalsa è rafforzata dalla previsione della nullità di ogni patto contrario previsto dall'art. 18, quarto comma del DPR 633/1972.

L'IVA: l'inversione contabile

In talune fattispecie, la traslazione dell'IVA tramite rivalsa è dal legislatore sostituita da un meccanismo diverso definito come "inversione contabile" (o "reverse charge").

Si tratta di una deviazione dall'ordinario schema applicativo del tributo, perché l'obbligo di applicazione dell'IVA sorge in capo al cessionario/committente.

Da un punto di vista applicativo, ciò può avvenire secondo due modalità:

- l'emissione di un'autofattura da parte del cessionario/committente
- l'emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, che è integrata, per quanto attiene all'IVA, dall'acquirente o dal committente.

Tra i settori interessati dalla regola del reverse charge vi sono quelli dell'edilizia, dei prodotti elettronici, dell'energia (per il quale è elevato il rischio di fenomeni evasivi dell'IVA).

Inoltre, il reverse charge si applica, quale regola generale, a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia nei confronti dei soggetti passivi di imposta stabiliti.

L'IVA: la detrazione

L'art. 19 del DPR 633/1972 prevede il diritto di detrazione disponendo che per la determinazione dell'imposta dovuta dal soggetto passivo "è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate" l'ammontare dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è condizionato al requisito formale del possesso della fattura con specifica indicazione dell'IVA addebitata.

In termini sostanziali, il diritto di detrazione è subordinato ad una valutazione di inerenza:

- tra l'operazione passiva (in relazione alla quale è stato assolto il tributo)
- e l'attività economica concretamente esercitata

La ratio di questa connessione è evidente e consente nell'evitare che il soggetto passivo possa detrarre il tributo connesso ad acquisti relativi alla sfera personale (o extra imprenditoriali).

Il sistema dispone inoltre una forte correlazione tra il diritto di detrazione dell'IVA relativo alle operazioni passive e la tipologia delle operazioni attive poste in essere dal soggetto passivo.

L'art. 19, secondo comma del DPR 633/1972 sancisce la non detraibilità dell'IVA:

- relativa all'acquisto o importazione di beni
- servizi afferenti operazioni attive esenti o non soggette all'imposta

Da quanto evidenziato discendono diverse conseguenze:

- se non è possibile individuare un nesso funzionale tra operazione attiva esente e operazione passiva, non potrà configurarsi in relazione all'imposta assolta su quest'ultima, il diritto di detrazione
- in presenza di beni o servizi acquistati o importati e destinati ad essere utilizzati in modo promiscuo vi sarà una detraibilità soltanto parziale
- laddove il soggetto passivo compia sistematicamente attività che comportano operazioni di diritto di detrazione e attività esenti, la detrazione sarà calcolata secondo il meccanismo del cosiddetto "pro rata" e dunque in maniera forfettaria
- Il "pro rata" sarà la risultante del rapporto tra ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e quelle delle stesse aumentato delle operazioni esenti

IVA: gli obblighi formali e l'applicazione del tributo

Particolarmente significativi sono, infino agli obblighi formali della disciplina IVA. In grado di condizionare fortemente il meccanismo applicativo. Si pensi:

- All'obbligo di fatturazione
- All'obbligo di dichiarazione dell'inizio attività, cui è collegata l'attribuzione del numero di partita IVA

Con specifico riferimento agli obblighi di versamento, si vedrà come l'IVA sia versata dai soggetti passivi per masse di operazioni compiute in un dato periodo e non per ogni singola operazione su cui l'IVA è applicata.

La liquidazione dell'imposta è periodica e tiene conto sia dell'IVA addebitata sia di quella versata per cui il soggetto ha diritto alla detrazione.

Il cedente o prestatore del servizio deve emettere la fattura per ogni operazione rientrate nell'ambito di applicazione del tributo, in duplice copia, di cui una deve essere consegnata o spedita al cessionario o committente del servizio.

La legge prevede quale debba essere il contenuto della fattura che deve, in particolare, riportare (ex art 21 del DPR 633/1972):

- I dati identificativi delle parti
- Il loro numero di partita IVA
- L'aliquota
- L'imponibile e l'imposta applicata
- La descrizione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.

Il soggetto passivo deve annotare le fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni rientrate nelle operazioni, ordinandole in base a numerazione e data di emissione nel registro delle fatture.

Il soggetto passivo deve:

- Numerare in ordine progressivo le fatture (e le bollette doganali) relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione;
- Annotare le fatture in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale, nei quali si esercita il diritto alla detrazione della relativa imposta.

In capo ai soggetti passivi IVA sono previsti diversi obblighi dichiarativi.

In primo luogo, quello di presentazione della dichiarazione di inizio attività (art. 35 del DPR 633/1972) con cui il soggetto comunica:

- L'attività svolta
- I propri dati identificativi ottenendo così il rilascio del numero di partita IVA

Da segnalare anche le dichiarazioni di variazione e cessazione dell'attività, da presentarsi entro 30 giorni dal realizzarsi dell'evento.

La liquidazione dell'imposta deve essere fatta in corso d'anno. A tal fine devono essere comunicate le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali, a seconda del volume di affari) che determinano il debito di imposta o l'eccedenza detraibile del periodo).

La liquidazione dell'IVA è una conseguenza della sommatoria algebrica dell'imposta a debito e dell'IVA detraibile e/o dell'eccedenza del periodo precedente.

In questo modo, nella dichiarazione annuale IVA il contribuente deve esclusivamente riepilogare gli adempimenti già eseguiti e procedere alla liquidazione definitiva in relazione alle operazioni effettuate nel corso dell'anno da cui potrà emergere:

- Un'imposta a debito

- Un'imposta a credito

La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica e redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella GU.

Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è fissato tra il 01.02 e il 30.04 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo proroghe.